

A.C. 3778

EMENDAMENTI

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).

Relatore: MILANESE, per la maggioranza; BARETTA e CAMBURSANO, di minoranza

N. 1.

Seduta del 17 novembre 2010

ART. 1.

(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3- *bis.* All'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 191, le parole: «31 luglio 2010» sono sostituite dalle 2009, n. seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni per l'anno 2011, si provvede ai sensi del terzo periodo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2011, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produ-

zione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di 504, relative alla birra, cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 290 milioni di euro per l'anno 2011, anche al fine di garantire gli sgravi contributivi di cui al primo periodo del presente comma, relativi all'anno 2010.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 330 milioni di euro per l'anno 2011.

1. 1. (vedi 1. 26.) Di Giuseppe, Rota, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3- *bis.* La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, 81, e 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. n. all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, come da ultimo estesa al n. periodo dal 1° 191, è ulteriormente estesa dal 1 gennaio 2010 al 31 luglio 2010 dall'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n.° agosto 2010 al 31 luglio 2011. A tal fine è autorizzata la spesa di 210 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione delle spese relative

alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

1. 2. (vedi 1. 25.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4- *bis.* 446, sono apportate le seguenti modificazioni: Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

a) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 2425 del codice civile» sono inserite le seguenti: «per il 90 per cento del loro ammontare»;

b) all'articolo 5-*bis*, comma 1, dopo le parole: «personale dipendente e assimilato» sono inserite le seguenti: «per il 90 per cento del loro ammontare».

4- *ter.* In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.

4- *quater.* La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 4-*ter*, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

4- *quinquies.* In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*)917. , del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.

4- *sexies.* Le disposizioni di cui al comma 4-*quinquies* si applicano ai redditi maturati a decorrere dal 10 gennaio 2011. Restano ferme le aliquote attualmente applicate ai titoli di Stato, al risultato netto maturato dei fondi pensione e ai proventi delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17, commi 1 e 7, del 252, e agli utili distribuiti a decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. non residenti di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-*ter* 600. del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

4- *septies.* Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2011 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo e le modalità attuative delle citate disposizioni.

4- *octies.* All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 241, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle 9 luglio 1997, n. seguenti: «5.000 euro».

1. 3. (ex 1. 33.) Fluvi, Lulli, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Vaccaro, Verini, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4- *bis.* All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera *d-bis*), 446, le parole: «euro del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.300, euro 3.250, euro 2.100 ed euro 1.050».

4- *ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-*bis*, valutato in 400 milioni di euro per l'anno 2011 e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede ai sensi dei commi da 4-

quater a 4-sexies.

4- *quinquies.* All'articolo 17, comma 1, del decreto 241, le parole: «10.000 euro» sono legislativo 9 luglio 1997, n. sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».

4- *sexies.* All'articolo 30-*bis*, comma 1, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, sono apportate le seguenti dalla legge 28 gennaio 2009, n. modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
- b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
- c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
- d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
- e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 240 milioni di euro.

1. 4. (vedi 1. 32.) Fluvi, Lulli, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Vaccaro, Verini, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4- *bis.* L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, come da ultimo prorogato per l'anno dalla legge 28 gennaio 2009, n. 191, è 2010 dall'articolo 2, comma 137, della legge 23 dicembre 2009, n. ulteriormente prorogato per l'anno 2011 nel limite di spesa di 15 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2011.

1. 5. (vedi 1. 30.) Velo, Meta, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo.

Sopprimere il comma 5.

1. 6. (ex 1. 95.) Miotto.

Sopprimere il comma 6.

1. 7. (ex . 0. 1. 500. 180.) Cesare Marini.

Al comma 6, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: il sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile per le regioni a statuto ordinario con le seguenti: l'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto regionale e locale, in particolare per le regioni e gli enti locali del Mezzogiorno;

Conseguentemente:

al medesimo alinea:

dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le risorse, per complessivi 75 milioni di euro, da destinare agli investimenti nell'infrastruttura ferroviaria e al materiale rotabile per le esigenze di mobilità dell'Expo 2015 sono reperite mediante attivazione di iniziative di finanza di progetto;

terzo periodo, sostituire le parole da: in deroga a fino alla fine del comma con le seguenti: in applicazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, del 185 del 2008, convertito, con modificazioni, medesimo decreto-legge n. 2 del 2009, con priorità, dell'esigenza di destinare dalla legge n. risorse sufficienti alle regioni del Mezzogiorno per il finanziamento dei livelli essenziali

del servizio di trasporto ferroviario e per la riduzione del divario territoriale per tale servizio, così come previsto 42. dall'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n.

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6- *bis.* Entro il 31 dicembre 2011 Trenitalia Spa presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla destinazione, nell'ambito dei contratti di servizio di ciascuna regione, delle risorse di cui al 185, comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, nonché convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2008, n. sulle misure adottate per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico in tutte le regioni, e in particolare per compensare il divario di servizio nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea; in tale relazione Trenitalia Spa provvede altresì a indicare quali misure abbia adottato per garantire che, per gli anni 2009 e 2010, non vi siano stati aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, nel rispetto della prescrizione prevista per l'erogazione delle risorse di cui al comma 2 185, convertito, dell'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2. con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2008, n.

sopprimere il comma 7.

1. 8. Cesare Marini.

Al comma 6, alinea, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le regioni possono per comprovata necessità destinare parte delle risorse per le finalità del trasporto pubblico locale.

1. 9. (ex 0. 1. 500. 218.) Vannucci.

Al comma 6, alinea, terzo periodo, sostituire le parole da: Fermi restando *fino a:* in deroga a quanto *con le seguenti:* Tale ripartizione tiene conto, nel rispetto di quanto.

1. 10. Borghesi, Cambursano.

Al comma 6, alinea, terzo periodo, sostituire le parole: in deroga a *con le seguenti:* nel rispetto di.

1. 11. (ex 0. 1. 500. 20.) Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 6, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) destinare prioritariamente le risorse alle regioni in relazione al fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali del servizio del trasporto ferroviario, così come previsto dall'articolo 2 della legge 5 maggio 42. 2009, n.

1. 12. (ex 0. 1. 500. 186.) Cesare Marini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6- *bis.* Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del 93, convertito, con modificazioni, decreto-legge 27 maggio 2008, n. 126, e dall'articolo 77- dalla legge 24 luglio 2008, n.*bis*, comma 112, convertito con 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133, in tema di sospensione modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi di propria competenza, dal 1° gennaio 2011 o, se successiva, dall'entrata in vigore della norma sulla cedolare secca sugli affitti, i comuni potranno ridurre o eliminare le agevolazioni attualmente riconosciute ai fini ICI per gli immobili ad uso abitativo locati a 431. canone concertato al sensi della legge 9 dicembre 1998, n.

1. 13. (ex 1. 89.) Vassallo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6- *bis.* 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: Alla legge 23 dicembre 1996, n.

a) all'articolo 3, comma 48 le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

b) all'articolo 3, comma 51 le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento»;

c) all'articolo 3, comma 52, lettera a), le parole «a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data dei 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2011».

1. 14. (ex 1. 90.) Vassallo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6- *bis.* Il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà di cui all'articolo 2, comma 475, 244, è prevista una dotazione della legge 24 dicembre 2007, n. aggiuntiva, per l'anno 2011, di 500 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 540 milioni di euro per l'anno 2011.

1. 15. (vedi 1. 354.) Ceccuzzi.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis.* Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della R917, e epubblica 22 dicembre 1986, n. successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «, nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12,»;

b) all'articolo 11:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «e delle deduzioni indicate nell'articolo 12»;

2) al comma 3, le parole: «negli articoli 12, 13, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13, 15 e 16»;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«A RT. 12. – (*Deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia*). – 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 3.200 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 5000 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi 104. La deduzione è dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

4. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

5. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, e il rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro, sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

6. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una detrazione di importo pari 350 euro per figlio.

7. Qualora la deduzione per carico familiare comporti un imponibile lordo inferiore allo zero, l'imposta calcolata sulla parte negativa è riconosciuta come credito fino ad un massimo di 400 euro. Se la detrazione per figli a carico di cui al comma 5 è di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta».

7- *ter*. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 25 giugno 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti agosto 2008, n. che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».

7- *quater*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: n.

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

c) al comma 3, le parole: «96 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».

7- *quinqüies*. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del 600, le parole: Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».

7- *sexies*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di 504, sono apportate le cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

7- *septies*. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7- *octies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, sono apportate le seguenti dalla legge 28 gennaio 2009, n. modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
- b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
- c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
- d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
- e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

7- *novies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano dicembre 1986, n. sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

7- *decies*212, la modifica di cui al comma 7- . In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.*bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

1. 16. (ex 1. 187.) Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Capitano Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 917, e successive modificazioni, della Repubblica 22 dicembre 1986, n. le parole: «le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai 104» soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. sono sostituite dalle seguenti: «le spese mediche e di assistenza specifica, le spese per l'aiuto personale e per l'aiuto domestico familiare, finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti affetti da grave e permanente invalidità o menomazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, 104». n.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 1040 milioni di euro per l'anno 2011 e a 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

1. 17. (vedi 1. 289.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis*917, dopo la lettera . All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. *l-quater*) è aggiunta la seguente:

« *l-quinquies*) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente 2.000 euro ed entro il limite complessivo di 35.000 euro, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui 449 del agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 1997;».

7- *ter*. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7- *quater*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto 917, le parole: del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. «nei

limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

7- *quinquies*446, sono apportate le seguenti modificazioni: . Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

7- *sexies*212, le modifiche di cui ai commi 7- . In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.*bis* e 7-*ter* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7- *septies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 917, le parole: «0,30 per cento», ovunque 22 dicembre 1986, n. ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

7- *octies*212, la modifica di cui al comma 7- . In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.*septies* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7- *novies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, sono apportate le seguenti dalla legge 28 gennaio 2009, n. modificazioni:

alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

1. 18. (ex 1. 181.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Buttiglione, Volontè, Pezzotta, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis*. Al testo unico delle imposte sui Redditi di cui al 917 sono decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) 1000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 350 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero

importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);»;

2) al comma 1- *bis* il primo periodo è sostituito dal seguente: «In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 350 euro per figlio».

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazioni di cui al commi 1, lettera c) e 1-*bis*, sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino ad un massimo di 400 euro per le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), e 1200 euro per la detrazione di cui al comma 1-*bis*».

b) al comma 1 dell'articolo 22 è aggiunta la seguente lettera:

« c-*bis*) il credito di imposta derivante da incapienza per detrazioni per carichi familiari di cui all'articolo 12, commi 1, lettera c) e 1-*bis*, relativa al periodo di imposta precedente».

7- *ter*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che 2008, n. abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:»

7- *quater*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: n.

a) al comma 1, capoverso 5-*bis*, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

c) al comma 3, le parole: «96 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».

7- *quinqies*. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del 600, le parole: Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. «dieci per cento», sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».

7- *sexies*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di 504, sono apportate le cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

7- *septies*. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7- *octies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, sono apportate le seguenti dalla legge 28 gennaio 2009, n. modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
- b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
- c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
- d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
- e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

7- *novies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano dicembre 1986, n. sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

7- *decies*212, la modifica di cui al comma 7- . In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.*bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. **1. 19.** (ex 1. 188.) Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis*. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del 917, le parole: «800 Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 1.100 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni».

7- *ter*. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.

7- *quater*. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 7-*ter*, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

7- *quinquies*. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quinquies*)917. , del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

7- *sexies*. Le disposizioni di cui al comma 7-*quinquies* si applicano ai redditi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme le aliquote attualmente applicate ai titoli di Stato, al risultato netto maturato dei fondi pensione e ai proventi delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17, commi 1 252, e agli utili e 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. distribuiti a non residenti di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-*ter*, del decreto d600. el Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

7- *septies*. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con le disposizioni di cui ai

commi 7-*quinquies* e 7-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2011 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo e le modalità attuative delle citate disposizioni.

7- *octies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2 sono apportate le seguenti dalla legge 28 gennaio 2009, n. modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
- b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
- c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
- d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
- e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

1. 20. (ex 1. 29.) Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis*. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 917, le parole: «non superiore a Repubblica 22 dicembre 1986, n. 2.840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 5.000 euro».

7- *ter*. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7- *quater*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto 917, le parole: del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

7- *quinquies*446, sono apportate le seguenti modificazioni: . Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

7- *sexies*212, le modifiche di cui ai commi 7- . In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.*bis* e 7-*ter* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7- *septies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano 22 dicembre 1986, n. sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

7- *octies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, sono apportate le seguenti dalla legge 28 gennaio 2009, n. modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
- b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
- c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
- d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
- e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

1. 21. (ex 1. 178.) Galletti, Ciccanti, Capitanio Santolini, Occhiuto, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, Libè, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis*. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 917, le parole: «non superiore a Repubblica 22 dicembre 1986, n. 2.840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 4.000 euro».

7- *ter*. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.

7- *quater*. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 7-*ter*, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

7- *quinquies*. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*)917. , del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

7- *sexies*. Le disposizioni di cui al comma 7-*quinquies* si applicano ai redditi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme le aliquote attualmente applicate ai titoli di Stato, al risultato netto maturato dei fondi pensione e ai proventi delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17, commi 1 252, e agli utili e 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. distribuiti a non residenti di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-*ter*600. , del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

7- *septies*. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 7-*quinquies* e 7-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2011 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo e le modalità attuative delle citate disposizioni.

7- *octies*. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 241, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle 9 luglio 1997, n. seguenti: «5.000 euro».

7- *novies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2 sono apportate le seguenti dalla legge 28 gennaio 2009, n. modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
- b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
- c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
- d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
- e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

1. 22. (ex 1. 31.) Fluvi, Baretta.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis*. I limiti di reddito stabiliti dall'articolo 12 del 917, testo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. unico delle imposte sui redditi, per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia sono incrementati del 10 per cento a decorrere del 1° gennaio 2011.

7- *ter*. All'onere dovuto agli incrementi di cui al comma 7-*bis*, pari a 650 milioni di euro annui, si provvede con il maggior gettito derivante dalle disposizioni fiscali di cui ai commi da 7-*quater* a 7-*undecies*.

7- *quater*. All'articolo 30-*bis* comma 1, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, sono apportate le seguenti dalla legge 28 gennaio 2009, n. modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

- b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
- c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
- d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
- e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

7- *quinquies*. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 112, convertito, dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133, è aumentata di 1 con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. punto percentuale.

7- *sexies*. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 7-*quinquies* si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

7- *septies*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto 917, le parole: del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

7- *octies*446, sono apportate le seguenti modificazioni: . Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 95 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

7- *novies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano dicembre 1986, n. sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

7- *decies*212, le modifiche di cui ai commi 7- . In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.*quinquies*, 7-*septies*, 7-*octies* e 7-*novies*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

1. 23. (ex 1. 165.) Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis*. L'importo massimo di interessi passivi e relativi oneri accessori, detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 917, e successive Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. modificazioni, è elevato del 25 per cento per ogni figlio legittimo o naturale nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10.000 euro.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 340 milioni di euro per l'anno 2011 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

1. 24. (vedi 1. 180.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Pezzotta, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis*. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 917, dopo il primo Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. periodo è aggiunto il seguente: «L'importo massimo detraibile è aumentato del 10 per cento per ogni figlio legittimo o naturale a carico, fino ad un importo complessivo non superiore a 6.000 euro».

7- *ter*. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7- *quater*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, sono apportate le seguenti dalla legge 28 gennaio 2009, n. modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
- b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
- c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
- d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
- e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

1. 25. (ex 1. 186.) Ciccanti, Occhiuto, Galletti, Capitano Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis*. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 917, le parole: «per la Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. parte che eccede lire 250 mila» sono soppresse.

7- *ter*. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7- *quater*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, sono apportate le seguenti dalla legge 28 gennaio 2009, n. modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
- b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
- c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
- d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
- e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

1. 26. (ex 1. 183.) Ciccanti, Occhiuto, Galletti, Capitano Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis*. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 917, dopo le parole: Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. «per la parte che eccede lire 250 mila» sono aggiunte le seguenti: «. La detrazione è pari all'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente nel caso in cui abbia almeno un figlio a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro».

7- *ter*. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7- *quater*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, sono apportate le seguenti dalla legge 28 gennaio 2009, n. modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
- b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
- c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
- d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
- e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

1. 27. (ex 1. 184.) Ciccanti, Occhiuto, Galletti, Capitano Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis.* All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 419 (e) è sostituita dalla seguente:

« e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 2.000 euro».

7- *ter.* A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7- *quater.* All'articolo 30-bis, comma 1, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, sono apportate le seguenti dalla legge 28 gennaio 2009, n. 23, modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

1. 28. (ex 1. 182.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Capitano Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis.* All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 419 (i-septies) è sostituita dalle seguenti:

« i-septies) le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

i-septies.1) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio».

7- *ter.* Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 419, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

7- *quater.* Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 7-ter spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.

7- *quinquies.* All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-quater, pari a 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2011, 2012 e 2013 si provvede con l'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-sexies.

7- *sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 7-*bis* a 7-*quater*, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 112, convertito, dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133, è aumentata di 1 con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a n. decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

b) all'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del 917, le parole: «nei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;

c) 446, sono apportate le seguenti modificazioni: al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

d) 212, le modificazioni di cui alla lettera in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all'articolo 212, la modifica di cui alla presente 3 della legge 27 luglio 2000, n. lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

1. 29. (ex 1. 131.) Cambursano, Messina, Borghesi, Mura, Palagiano, Barbatò.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis*. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 1986, n.

a) al comma 1, dopo la lettera *i-octies*) è aggiunta la seguente:

« *i-novies*) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «c), e), f), *i-quinquies*) e *i-sexies*)» sono sostituite dalle seguenti: «c), e), f), *i-quinquies*), *i-sexies*) e *i-novies*)»;

7- *ter*. Le disposizioni del comma 7-*bis* si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 nel limite massimo di spesa complessiva di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

7- *quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità applicative del comma 7-*bis* anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa annuale come individuato al comma 7-*ter*.

7- *quinquies*. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-*quater* è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7- *sexies*. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 7-*bis*, stimate,

nel limite massimo di spesa, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 7-*septies* a 7-*decies*.

7- *septies*. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 112, convertito, dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133, è aumentata di 1 con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. punto percentuale.

7- *octies*. 212, la disposizione di cui al comma 7- In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.*septies* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7- *novies*. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 7-*septies* si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 112, convertito, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133, relative al divieto di traslazione dalla legge 6 agosto 2008, n. dell'onere sui prezzi al consumo.

7- *decies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, sono apportate le seguenti dalla legge 28 gennaio 2009, n. modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
- b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
- c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
- d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
- e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

Conseguentemente al comma 164, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

1. 30. (vedi 1. 63.) Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis*. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 917, è aggiunta, in fine, la seguente Repubblica 22 dicembre 1986, n. lettera: « *i-novies*) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro».

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 340 milioni di euro per l'anno 2011 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

1. 31. (vedi 1. 185.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis*. Al comma 1-*bis* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 917, e successive modificazioni, in Repubblica 22 dicembre 1986, n. materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: «per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 2.066 euro».

1. 32. (ex 1. 136.) Borghesi, Favia, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis*. 917, dopo il comma 1- All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.*quater*, sono inseriti i seguenti:

«1 *-quinquies*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 55 per cento delle spese documentate a carico del contribuente, relative ai seguenti interventi:

a) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), 192; tale tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;

b) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali; strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della Tabella 3 allegata alla 296; legge 27 dicembre 2006, n.

c) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;

d) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

1 -*sexies*. La detrazione fiscale di cui al comma 1-*quinquies* è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 449, e successive modificazioni, e con le relative dicembre 1997, n. norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del 41, e successive Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. modificazioni, in quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma 1-*quinquies*, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti sia asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;

b) il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, 2005, n. ovvero, negli altri casi, un attestato di qualificazione energetica, predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale siano riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

1 -*septies*. Ai fini di quanto disposto dai commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* 192». si applicano, in quanto compatibili, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 525 milioni per l'anno 2012, 300 milioni per l'anno 2013, 825 milioni di euro per l'anno 2014 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

***1. 33.** (ex 1. 27. *parte ammissibile*) Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Velo.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis.* 917, dopo il comma 1- All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. *quater*, sono inseriti i seguenti:

«1 *-quinquies.* Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 55 per cento delle spese documentate a carico del contribuente, relative ai seguenti interventi:

a) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), 192; tale tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;

b) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali; strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della Tabella 3 allegata alla 296; legge 27 dicembre 2006, n.

c) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;

d) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

1 *-sexies.* La detrazione fiscale di cui al comma 1-*quinquies* è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 449, e successive modificazioni, e con le relative dicembre 1997, n. norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del 41, e successive Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. modificazioni, in quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma 1-*quinquies*, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti sia asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;

b) il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, 2005, n. ovvero, negli altri casi, un attestato di qualificazione energetica, predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale siano riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

1 *-septies.* Ai fini di quanto disposto dai commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* 192». si applicano, in quanto compatibili, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 525 milioni per l'anno 2012, 300 milioni per l'anno 2013, 825 milioni

di euro per l'anno 2014 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

***1. 34.** (ex 1. 27. *parte ammissibile*) Tabacci, Mosella, Lanzillotta, Calgaro, Verneti, Pisicchio.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* 244, il comma 309 è sostituito dal seguente: All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.

« 309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917, e successive modificazioni, che si trovano nella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 446, e successive modificazioni, che si trovano nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite massimo di spesa complessiva di 250 milioni di euro per l'anno 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011.

1. 35. (vedi 1. 64.) Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* 244, il comma 309 è sostituito da seguente: All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.

« 309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 446, e successive modificazioni, che si trovano nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2011».

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 290 milioni di euro per l'anno 2011.

1. 36. (ex 1. 41.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis.* La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7- *ter.* All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 446, i limiti del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

7- *quater* 446, sono apportate le seguenti modificazioni: . Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle

seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

7- *quinquies*212, le modifiche di cui ai commi 7- . In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.*bis* e 7-*ter* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7- *sexies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 917, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, dicembre 1986, n. sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

7- *septies*212, la modifica di cui al comma 7- . In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.*sexies* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7- *octies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, sono apportate le seguenti dalla legge 28 gennaio 2009, n. modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C:

missione: Ricerca e innovazione, *programma* Ricerca per il settore della sanità pubblica, *voce* 267 del 1993: Ministero della salute, Decreto Legislativo n. Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2. 1 – cap 3443), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 74,000;

CS: + 74.000.

2012:

CP: + 74.000;

CS: + 74.000.

2013:

CP: + 74.000;

CS: + 74.000.

missione Tutela della salute, *programma* Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti ad uso umano, *voce* 269 del 2003, convertito, con Ministero della salute. Decreto-legge n. 326 del 2003: – articolo 48, comma 9: modificazioni, dalla legge n.

Agenzia italiana del farmaco (1. 4 – capp 3458, 7230), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 24,000;

CS: + 24.000.

2012:

CP: + 24.000;

CS: + 24.000.

2013:

CP: + 24.000;

CS: + 24.000.

missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:

programma: Sostegno alla famiglia, *voce:* Ministero 223 del 2006: – dell'economia e delle

finanze, decreto-legge n. articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17. 3 – cap 2102), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 533,000;

CS: + 533.000.

2012:

CP: + 533.000;

CS: + 533.000.

2013:

CP: + 533.000;

CS: + 533.000.

programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, *voce* 328 del 2000: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: – articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4. 5 cap 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 628,000;

CS: + 628.000.

2012:

CP: + 633.000;

CS: + 633.000.

2013:

CP: + 659.000;

CS: + 659.000.

missione Giovani e sport, *programma* Incentivazione e sostegno alla gioventù, *voce* 223 del 2006: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. – articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22. 2 – cap 2106), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 61,000;

CS: + 61.000.

2012:

CP: + 61.000;

CS: + 61.000.

2013:

CP: + 68.000;

CS: + 68.000.

1. 37. (ex 1. 201.) Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitano Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis.* La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7- *ter.* All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del 917, le parole: «nei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

7- *quater*446, sono apportate le seguenti modificazioni: . Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle

seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 95 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

7- *quinquies*212, le modifiche di cui ai commi 7- . In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. *bis* e 7-*ter* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7- *sexies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2. sono apportate le seguenti dalla legge 28 gennaio 2009, n. modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C:

missione: Ricerca e innovazione, *programma:* Ricerca per il settore della sanità pubblica, voce 267 del 1993: Ministero della salute. Decreto Legislativo n. Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2. 1 – cap 3443), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 74.000;

CS: + 74.000.

2012:

CP: + 74.000;

CS: + 74.000.

2013:

CP: + 74.000;

CS: + 74.000.

missione: Tutela della salute, *programma* Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti ad uso umano, voce 269 del 2003, convertito, con Ministero della salute, Decreto-legge n. 326 del 2003: – articolo 48, comma 9: modificazioni, dalla legge n. Agenzia italiana del farmaco (1. 4 – capp 3458, 7230), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 24.000;

CS: + 24.000.

2012:

CP: + 24.000;

CS: + 24.000.

2013:

CP: + 24.000;

CS: + 24.000.

missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:

programma Sostegno alla famiglia, voce Ministero 223 del 2006: – articolo dell'economia e delle finanze. Decreto-legge n. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17. 3 – cap 2102), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 133.000;

CS: + 133.000.

2012:

CP: + 133.000;
CS: + 133.000.
2013:
CP: + 154.000;
CS: + 154.000.

programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce 328 del 2000: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: – articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4. 5 – cap 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
CP: + 360,000;
CS: + 360.000.
2012:
CP: + 365.000;
CS: + 365.000.
2013:
CP: + 391.000;
CS: + 391.000.

missione Giovani e sport, *programma* Incentivazione e sostegno alla gioventù voce 223 del 2006: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. – articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22. 2 – cap 2106), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
CP: + 61,000;
CS: + 61.000.
2012:
CP: + 61.000;
CS: + 61.000.
2013:
CP: + 68.000;
CS: + 68.000.

1. 38. (ex 1. 202.) Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitano Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis.* L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 112, convertito, dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133, è aumentata di 1 con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere n. dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

7- *ter.* All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del 917, le parole: «nei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

7- *quater.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle

seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

7- *quinqüies.* 212, le modifiche di cui al comma 7- In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. *quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7- *sexies.* All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano dicembre 1986, n. sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all'articolo 212, la modifica di cui al primo 3 della legge 27 luglio 2000, n. periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente:

al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 340 milioni di euro per l'anno 2011 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013;

alla Tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerche, *apportare le seguenti variazioni:*

2011: + 800.000;

2012: + 800.000;

2013: + 800.000.

1. 39. (ex 1. 102.) Zazzera, Borghesi, Cambursano, Leoluca Orlando, Di Giuseppe.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2011, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, 625, è stabilita nella misura del 50 per cento. n.

1. 40. (ex 1. 156. parte ammissibile e 1. 162. parte ammissibile) Cambursano, Borghesi, Messina, Scilipoti.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis.* Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione, è attribuito, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 2011, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua in misura pari al cinque per cento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali.

7- *ter.* Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua l'ammontare del gettito dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise riscosse nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo di cui al comma 7-*bis*.

7- *quater.* Entro il medesimo termine di cui al comma 7-*ter* le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del comma 7-*bis*.

7- *quinqüies.* Il fondo di cui al comma 7-*bis* è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota del gettito dell'imposta sul

valore aggiunto e delle accise riscosse nel porto medesimo. La quota restante del venti per cento è attribuita come dotazione ad un fondo perequativo ripartito entro il 30 giugno di ogni anno tra i porti in relazione alle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e dei piani regolatori portuali. 7- *sexies*. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 7-*bis*, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto 163, e successive modifiche ed integrazioni, legislativo 12 aprile 2006, n. 44, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S. p. A.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 640 milioni di euro per l'anno 2011 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

1. 41. (ex 1. 210.) Tullo, Meta, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis*. Al fine di provvedere, per l'anno 2011, al sostegno delle famiglie dei lavoratori e dei pensionati, mediante l'assegnazione di un *bonus* straordinario, le disposizioni di cui all'articolo 1, 185, convertito, con comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, sono valide anche per modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per l'anno 2011. A tal fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i termini per la richiesta nonché per l'erogazione del beneficio sulla base di quanto 185 del 2008, stabilito dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 2 del 2009. A tal fine il convertito, con modificazioni, dalla legge n. 185 Fondo di cui al comma 22 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 2 del 2009, è del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. incrementato di 1.000 milioni di euro per l'anno 2011, 800 milioni di euro per l'anno 2012 e 800 milioni di euro per l'anno 2013.

7- *ter*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;

7- *quater*446, sono apportate le seguenti modificazioni: . Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

7- *quinquies*212, le modifiche di cui ai commi 7- . In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 146, *bis* e 7-*ter* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 540 milioni di euro per l'anno 2011 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

1. 42. (vedi 1. 146.) Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Mura, Palagiano.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis*. Il comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge luglio 2009, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla 102, è abrogato. legge 3 agosto 2009, n.

7- *ter*. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di 23 dicembre 2009, n. entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore 1971, n. 191 del 2009. della citata legge n.

7- *quater*. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* sono trasferite ad un apposito capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate a finanziare l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi del trasporto pubblico locale regionale e interregionale, in particolare nelle aree del Mezzogiorno.

1. 43. (ex 1. 157.) Borghesi, Cambursano, Monai.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis*. Il comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge luglio 2009, n, 78, convertito, con modificazioni, dalla 102, è abrogato. legge 3 agosto 2009, n.

7- *ter*. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di 23 dicembre 2009, n. entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore 1971, n. 191 del 2009. della citata legge n.

1. 44. (ex 1. 158.) Borghesi, Cambursano, Monai.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis*. Il comma 3-*ter* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° 102, è sostituito dal seguente: 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. luglio 2009, n.

«3- *ter*. Per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a un milione di euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile si presume un rendimento del 3 per cento annuo, che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi».

7- *ter*. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011 per un ammontare complessivo annuale non superiore a un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.

7- *quater*. All'articolo 11, comma 4-*bis*446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: .1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

a) le parole: «, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000,» sono soppresse;

b) le parole: «euro 1.850» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.850».

7- *quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater*, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 112, convertito, dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133, è aumentata di 1 con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a n. decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

b) all'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi

approvato con decreto del 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;

c) 446, sono apportate le seguenti modificazioni: al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

d) 212, le modifiche di cui alla lettera in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

e) All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano dicembre 1986, n. sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all'articolo 212, la modifica di cui alla presente 3 della legge 27 luglio 2000, n. lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

1. 45. (ex 1. 161.) Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis.* Al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei confidi aventi sede legale nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei confidi nel Mezzogiorno, con una dotazione patrimoniale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, i cui contributi sono destinati a finanziare:

a) il 60 per cento delle spese inerenti la definizione dei progetti di accorpamento e di fusione dei confidi;

b) il 70 per cento delle spese derivanti dalla fornitura dei servizi di:

1) potenziamento patrimoniale dei confidi;

2) ampliamento dimensionale dei confidi;

3) sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito del credito;

4) informatizzazione gestionale;

5) formazione professionale;

6) *marketing* associativo;

7) erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito;

8) servizi di controllo di qualità e dei rischi.

7- *ter.* I contributi di cui al comma 7-*bis* sono concessi in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e sono finalizzati ad incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi la cui sede legale è individuata ai sensi del medesimo comma 7-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale ed il Ministro per le politiche europee, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 7-*bis* e 7-*ter*.

7- *quater.* Dall'attuazione dei commi 7-*bis* e 7-*ter* discendono oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Al relativo onere si provvede con quanto disposto dal comma 7-*quinquies*.

7- *quinquies.* All'articolo 106, comma 3, del testo unico di 917, cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. e successive modificazioni, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0, 25 per cento». In deroga 212, la modifica di cui al all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. primo periodo si applica a decorrere dal periodo

d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

1. 46. (ex 1. 142.) Borghesi, Cambursano, Messina.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis.* È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente comma. La base imponibile dell'imposta di cui al primo periodo è costituita dai corrispettivi, al netto dell'IVA, percepiti dalle emittenti televisive operanti in ambito nazionale in modalità analogica, digitale terrestre, via cavo o satellitare, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni. L'aliquota dell'imposta di cui al primo periodo è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile. L'imposta di cui al primo periodo è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 7-*ter*. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 7-*ter* si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

7- *ter.* Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 400, sono stabilite le disposizioni 3, della legge 23 agosto 1988, n. necessarie per l'attuazione del comma 7-*bis*.

7- *quater.* A decorrere dal 1° gennaio 2011, alla lettera a) 488, le del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. parole: «pari all'1 per cento del fatturato» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 5 per cento del fatturato».

7- *quinqües.* Le maggiori entrate conseguite per effetto delle disposizioni dei commi 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater*, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per essere destinati a sostenere le piccole e medie imprese, come definite dalla 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, con raccomandazione n. esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, che investono:

a) nello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico;

b) nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente.

7- *sexies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione del comma 7-*quinqües* in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 47. (ex 1. 159.) Borghesi, Cambursano, Monai.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis.* Per l'anno 2011 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'auto aggiornamento e per la formazione.

7- *ter.* All'onere derivante dall'agevolazione di cui al comma 7-*bis*, pari a 74 milioni di euro, si provvede mediante il maggior gettito determinato dalle disposizioni di cui al comma 7-*quater*.

7- *quater.* A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici 26 ottobre 1995, n. intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 74 milioni di euro annui.

1. 48. (ex 1. 170.) Zazzera, Leoluca Orlando, Borghesi, Cambursano, Di Giuseppe.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis*. A partire dal 1° gennaio 2011, al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, pari, per l'anno 2011, a 21,00 euro per 1000 litri, qualora l'impresa agricola all'atto di assegnazione del gasolio, ai 454, sottoscriva un sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. accordo con il quale si impegna ad attuare entro 24 mesi le opportune iniziative volte a una progressiva riduzione per finalità ambientali, del consumo di gasolio. In caso di mancato rispetto del suddetto accordo, l'imprenditore agricolo è tenuto al rimborso delle agevolazioni fiscali di cui al precedente periodo, comprensive degli interessi legali maturati. Il predetto livello minimo di imposizione cessa di essere applicato a decorre dal 1° gennaio 2012 qualora non ne venga previsto il rifinanziamento. Ai sensi dell'articolo 25 del 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il Regolamento (CE) n. livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello 2003/96/CE, e minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.

7- *ter*. La sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto di cui al comma 7-*bis* 800/2008. è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del Regolamento (CE) n.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 57,5 milioni di euro per l'anno 2011.

1. 49. (vedi 1. 164.) Di Giuseppe, Rota, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, sono apportate le seguenti dalla legge 28 gennaio 2009, n. modificazioni:
alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

Conseguentemente:

al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 165 milioni di euro per l'anno 2011 e 125 milioni di euro per l'anno 2012;

alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2013: – 125.000;

alla tabella E, aggiungere la seguente missione: Competitività e sviluppo delle imprese, *Programma* Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, voce 296, articolo 1, comma 841 (1. 1 – Cap. 7445), Ministero dello sviluppo economico, legge 27 dicembre 2006, n. *con i seguenti importi:*

Rifinanziamento:

2011:

CP: 250,000;

CS: 250.000.

2012:

CP: 250.000;

CS: 250.000.

2013:

CP: 250.000;

CS: 250.000.

1. 50. (vedi 1. 224.) Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis.* Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni, salvo quanto previsto al comma 7-*ter*:

a) articoli 26, 26-*ter* 600; e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

b) 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n.° 692; dicembre 1981, n.

c) 77; articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.

d) articoli 5 e 11-*bis* 649; 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. del decreto-legge 30 settembre 1983, n.

e) articolo 14 del decreto 84; o legislativo 25 gennaio 1992, n.

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° 239; aprile 1996, n.

g) 461. articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.

7- *ter.* I buoni del tesoro di qualunque tipo sono esentati da quanto previsto dal comma 7-*bis* e restano tassati con un'aliquota pari al 12,5 per cento.

1. 51. (ex 1. 152.) Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis.* Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un n. contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2011.

7- *ter.* Gli intermediari versano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al comma 7-*bis*. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-*bis*.

1. 52. (ex 1. 133.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis.* I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di *bonus* e *stock options* attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 3 del decreto del 917. Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

7- *ter.* Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto definisce le modalità attuative del comma 7-*bis*.

1. 53. (ex 1. 134.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* All'articolo 30-*bis*, comma 1, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29

novembre 2008, n. 2, sono apportate le seguenti dalla legge 28 gennaio 2009, n. modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
- b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
- c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
- d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
- e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

Conseguentemente:

al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 48 milioni di euro per l'anno 2011, a 8 milioni di euro per l'anno 2012 e a 29 milioni di euro per l'anno 2013;

alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma Sostegno alla famiglia, voce 223 del 2006: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. – articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17. 3 – cap 2102), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 133.000;

CS: + 133.000.

2012:

CP: + 133.000;

CS: + 133.000.

2013:

CP: + 154.000;

CS: + 154.000.

1. 54. (ex 1. 200.) Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitano Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 29 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008 n. 2, le parole: «e a 400 milioni di euro per l'anno 2011» gennaio 2009, n. sono sostituite dalle seguenti: «e a 800 milioni di euro per l'anno 2011».

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 840 milioni di euro per l'anno 2011.

1. 55. (vedi 1. 132.) Cambursano, Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* All'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 244, le parole: «spese sostenute entro il 31 24 dicembre 2007, n. dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «spese sostenute entro il 31 dicembre 2012», nonché, al secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 540 milioni di euro per l'anno, a 600 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013 e a 180 milioni per l'anno 2014.

1. 56. (ex 1. 140.) Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* Al fine di garantire la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili (LSU), collaboratori coordinati e continuativi, appalti storici e cooperative ex LSU presso gli istituti scolastici, come determinati dall'articolo 78, comma 31, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 305 milioni di euro per l'anno 2011 e a 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 57. (vedi 1. 125.) Siragusa, Antonino Russo, D'Antoni, Nicolais, Laganà Fortugno.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 400.000;

2012: + 400.000;

2013: + 400.000.

1. 58. (ex 1. 197.) Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitano Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 268.000;

2012: + 268.000;

2013: + 268.000.

1. 59. (ex 1. 196.) Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitano Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* All'articolo 30-*bis*, comma del decreto-legge 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 29 novembre 2008, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: gennaio 2009, n.

a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

Conseguentemente:

al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 45 milioni di euro per l'anno 2011;

alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare la

segunte variazione:

2011: + 130.000.

1. 60. (ex 1. 193.) Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Volontè, Pezzotta, Delfino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* All'articolo 30-*bis*, comma 1, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, sono apportate le seguenti dalla legge 28 gennaio 2009, n. modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
- b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
- c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
- d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
- e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

Conseguentemente:

al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 115 milioni di euro per l'anno 2011;

alla tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *con il seguente importo:*

2011: + 200.000.

1. 61. (ex 1. 191.) Delfino, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* All'articolo 30-*bis*, comma 1, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, sono apportate le seguenti dalla legge 28 gennaio 2009, n. modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole: 12,6 per cento« sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento»;
- b) alla lettera b) le parole: 11,6 per cento« sono sostituite dalle seguenti: 12,1 per cento»;
- c) alla lettera c) le parole: 10,6 per cento« sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento»;
- d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
- e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *con il seguente importo:*

2011: + 81.000.

1. 62. (ex 1. 192.) Delfino, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* All'articolo 30-*bis*, comma 1, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, sono apportate le seguenti dalla legge 28 gennaio 2009, n. modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
- b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
- c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
- d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
- e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere la voce Ministero dello sviluppo economico, *con i seguenti importi:*

2011: 20.000;

2012: 30.000;

2013: 50.000.

1. 63. (ex 1. 218.) Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C:

missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, voce 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2. 1 – cap 3443) Ministero della salute, decreto legislativo n., apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 74.000;

CS: + 74.000.

2012:

CP: + 74.000;

CS: + 74.000.

2013:

CP: + 74.000;

CS: + 74.000;

missione Tutela della salute, programma Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti ad uso umano, voce 269 del 2003, convertito, con Ministero della salute, decreto-legge n. 326 del 2003: – articolo 48, comma 9: modificazioni, dalla legge n.

Agenzia italiana del farmaco (1. 4 – capp 3458, 7230), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 24.000;

CS: + 24.000.

2012:

CP: + 24.000;

CS: + 24.000.

2013:

CP: + 24.000;

CS: + 24.000;

missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:

programma Sostegno alla famiglia, voce Ministero 223 del 2006: – articolo dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17. 3 – cap 2102), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

2012:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

2013:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e 328 del 2000: legge quadro per la delle politiche sociali, legge n. realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: – articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche

sociali (4. 5 – cap 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 300.000;

CS: + 300.000.

2012:

CP: + 300.000;

CS: + 300.000.

2013:

CP: + 300.000;

CS: + 300.000.

missione Giovani e sport, *programma* Incentivazione e sostegno alla gioventù, *voce* 223 del 2006: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. – articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22. 2 – cap 2106), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

2012:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

2013:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

1. 64. (ex 1. 204.) Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitano Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla Tabella C:

missione Ricerca e innovazione, *programma* Ricerca per il settore della sanità pubblica, *voce* 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2. 1 – cap 3443) Ministero della salute, decreto legislativo n., *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000.

2012:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000.

2013:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000;

missione Tutela della salute, *programma* Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti ad uso umano, *voce* 269 del 2003, convertito, con Ministero della salute, decreto-legge n. 326 del 2003: – articolo 48, comma 9: modificazioni, dalla legge n.

Agenzia italiana del farmaco (1. 4 – capp 3458, 7230), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 12.000;
CS: + 12.000.
2012:
CP: + 12.000;
CS: + 12.000.
2013:
CP: + 12.000;
CS: + 12.000;

missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:

programma Sostegno alla famiglia, voce Ministero 223 del 2006: – articolo dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17. 3 – cap 2102), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.
2012:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.
2013:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e 328 del 2000: legge quadro per la delle politiche sociali, legge n. realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: – articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4. 5 – cap 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.
2012:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.
2013:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.

missione Giovani e sport, *programma* Incentivazione e sostegno alla gioventù, voce 223 del 2006: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. – articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche giovanili (22. 2 – cap 2106), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.
2012:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.
2013:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.

1. 65. (ex 1. 203.) Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitano Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Sostegno alla famiglia, voce 223 del 2006: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. – articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17. 3 – cap 2102), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2012:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2013:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

1. 66. (ex 1. 198.) Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Capitano Santolini, Volontè, Pezzotta, Delfino, De Poli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle 328 del 2000: legge quadro per la politiche sociali, legge n. realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: – articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4. 5 – cap 3671), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 360.000;

CS: + 360.000.

2012:

CP: + 365.000;

CS: + 365.000.

2013:

CP: + 391.000;

CS: + 391.000.

1. 67. (ex 1. 199.) Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitano Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione L'Italia in Europa e nel Mondo, programma Cooperazione allo sviluppo, voce 49 del 7 del 1981 e legge n. Ministero degli affari esteri, legge n. 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1. 2 – capp 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 148.000;

CS: + 148.000.

2012:

CP: + 148.000;

CS: + 148.000.

2013:

CP: + 148.000;

CS: + 148.000.

1. 68. (ex 1. 195.) Pezzotta, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Casa e assetto urbanistico, programma Politiche abitative, urbane e territoriali, voce 431 del 1998: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3. 1 – cap 1690), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 110.000;

CS: + 110.000.

2012:

CP: + 110.000;

CS: + 110.000.

2013:

CP: + 129.000;

CS: + 129.000.

1. 69. (ex 1. 194.) Libè, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* All'articolo 30-*bis*, comma 1, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, sono apportate le seguenti dalla legge 28 gennaio 2009, n. modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

*Conseguentemente, alla Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, voce Ministero dello sviluppo 5 del 2009: Misure urgenti a sostegno di economico: decreto-legge n. settori industriali in crisi – articolo 7-*quinquies*, comma 8: Fondo per la finanza d'impresa – (Set. 2)*

Interventi a favore delle imprese industriali (1. 1 – cap. 7450), *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2011:

CP: 125.000;

CS: 125.000.

2012:

CP: 125.000;

CS: 125.000.

2013:

CP: 125.000;

CS: 125.000.

1. 70. (ex 1. 219.) Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2011 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con la Decisione di finanza pubblica, è destinata all'incremento delle detrazioni per i figli, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il Decreto del 917. A tale scopo, Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 33, 196, è iscritta per una quota comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento delle citate detrazioni, da corrispondere nell'esercizio 2011.

1. 71. (ex 1. 215.) Causi, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nell'anno 2011 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dalla Decisione di finanza pubblica 2011-2013. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 917, e successive modificazioni. A tale scopo, le dicembre 1986, n. maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 33, comma 1, della legge 31 196, sono iscritte in un apposito fondo istituito dicembre 2009, n. presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2011, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisi necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.

1. 72. (ex 1. 144. *parte ammissibile*) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* 157, sono apportate le seguenti modificazioni: Alla legge 3 giugno 1999, n.

a) all'articolo 1, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di

legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso»;

b) all'articolo 1, comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato».

1. 73. (ex 1. 135.) Borghesi, Favia, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* Il comma 3-*quater* dell'articolo 13 del 112, convertito, con modificazioni, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133 e successive modificazioni, è dalla legge 6 agosto 2008, n. abrogato. I relativi importi, corrispondenti a disponibilità finanziarie non impegnate, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

1. 74. (ex 1. 137.) Borghesi, Favia, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* All'articolo 29, comma 1, della legge 13 maggio 1999, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le rate 1999, n. non scadute alla data del 10 agosto 2010, la rinegoziazione del mutuo, di cui al presente comma, può essere richiesta nel caso in cui, il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati, risulti superiore al sessanta per cento del tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento, determinato ai sensi 108, alla data della dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. richiesta».

1. 75. (ex 1. 222.) De Micheli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2011, all'articolo 27, comma 9, lettera *a*), 488, le parole: «pari all'1 per cento della legge 23 dicembre 1999, n. del fatturato» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 5 per cento del fatturato».

1. 76. (ex 1. 160.) Borghesi, Cambursano, Monai.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7- *bis.* Le risorse del Fondo per l'adeguamento prezzi di cui 162, all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. risultano ancora disponibili dopo l'assegnazione delle risorse effettuata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 settembre 2010 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge medesimo, sono destinate al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

7- *ter.* Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici al quale sono destinate le risorse di cui al comma 7-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuati gli interventi finanziati e le relative assegnazioni di risorse a valere sul fondo.

1. 77. (ex 1. 368.) Vannucci.

Sostituire i commi da 8 a 12 con i seguenti:

8. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena attuazione dei principi dettati dalla comunicazione COM(2007) 700 della Commissione, del 13 novembre 2007, relativa a un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al

digitale, e della decisione 2010/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 14 in modo tale da garantire che il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale terrestre avvenga senza la possibilità di consolidamento di posizioni dominanti nel mercato del digitale che impediscano la massimizzazione dell'introito economico in favore dello Stato e lo sviluppo dei servizi di telecomunicazione per i servizi innovativi quali la banda larga.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il termine previsto dal comma 13, sono individuate le frequenze da destinare ai servizi di telefonia mobile, i cui diritti d'uso sono assegnati mediante procedure di evidenza pubblica competitiva al fine di accrescere l'efficienza della gestione delle radiofrequenze e di destinare adeguate risorse ai servizi di telefonia mobile con l'utilizzo della banda 790-862 MHz. La base d'asta delle procedure di cui al presente comma è determinata tenendo conto della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri Paesi membri dell'Unione europea. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 181/09/CONS 249, e ai criteri previsti dalla delibera n. 10 luglio 1997, n. dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), del 7 aprile 2009, l'AGCOM, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della 300/10/CONS della medesima Autorità, del 28 giugno 2010, a delibera n. 10 giugno 2010, n. quanto previsto dal presente comma, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti televisive locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 238 del 10 ottobre 2008, n. di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze è adeguato alle disposizioni del presente comma.

Conseguentemente, al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: da 8 a 12 con le seguenti: 8 e 9.

1. 78. (ex 0. 1. 500. 99.) Borghesi, Cambursano, Monai.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: , nonché a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 181/09/CONS 249, e ai criteri previsti dalla delibera n. 10 luglio 1997, n. dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), del 7 aprile 2009, in modo tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti televisive locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 238 del 10 ottobre 2008, n. di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale.*

1. 79. (ex 0. 1. 500. 101.) Borghesi, Cambursano, Monai.

Sostituire il comma 9, con il seguente:

9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un piano di intervento urgente per misure a favore della ricerca afferenti a settori economici-strategici, previa definizione mediante decreto interministeriale dei criteri assunti a parametro per la definizione della strategicità, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, nella misura di 140 milioni di euro, ovvero nella misura del 10 per cento degli introiti della gara stessa, diminuita della somma iscritta a copertura degli interventi di riqualificazione professionale di lavoratori dipendenti in regime di cassa integrazione ordinaria o straordinaria in settori economici-strategici. A tal fine, la predetta misura finanziaria è inserita in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 80. (ex 0. 1. 500. 127.) Tabacci, Mosella, Lanzillotta, Calgaro, Verneti, Pisicchio.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un piano di intervento urgente per misure di riqualificazione professionale di lavoratori dipendenti in regime di Cassa integrazione ordinaria o straordinaria in settori economici strategici, previa definizione mediante decreto interministeriale dei criteri assunti a parametro, per la definizione di strategicità, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, nella misura di 100 milioni di euro. A tal fine, la predetta misura finanziaria è inserita in apposito fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1. 81. (ex 0. 1. 500. 124.) Tabacci, Mosella, Lanzillotta, Calgaro, Verneti, Pisicchio.

Al comma 13, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché del Ministero della salute.

1. 82. (ex 0. 1. 500. 188.) Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini.

Al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole da: riassegnate fino alla fine del periodo, con le seguenti: destinate alla reintegrazione delle risorse del «Fondo per le aree sottoutilizzate» previste dall'articolo 1, comma 863, della legge 27 296, per il periodo di programmazione 2007-2013, in dicembre 2006, n. parte diversamente destinate da vari provvedimenti legislativi.

1. 83. (ex 0. 1. 500. 219.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: al settore con le seguenti: al finanziamento per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga nel territorio nazionale.

1. 84. (ex 0. 1. 500. 103.) Monai, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13- *bis.* Al fine di massimizzare la gestione efficiente delle radiofrequenze e di destinare adeguate risorse a servizi di telefonia mobile con l'utilizzo parziale della banda 790-862 MHz, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse frequenziali da destinare ai servizi di telefonia mobile, i cui diritti d'uso sono assegnati mediante procedure di evidenza pubblica competitiva.

13- *ter.* La base d'asta della procedure di cui al comma 13-*bis* è determinata tenendo conto della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri Paesi dell'Unione europea.

1. 85. (ex 1. 163. *parte ammissibile*) Borghesi, Cambursano, Cimadoro, Monai.

Al comma 17, dopo le parole: di specifiche analisi del rischio di evasione e *aggiungere le seguenti:* formulate sulla base dei risultati dell'applicazione del cosiddetto scudo fiscale di cui all'articolo 13-*bis* 102. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. del decreto-legge 1o luglio 2009, n.

1. 86. (ex 0. 1. 500. 131.) Tabacci, Mosella, Lanzillotta, Calgaro, Verneti, Pisicchio.

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 21

ridurre in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C

allegata presente legge.

1. 87. (ex 0. 1. 500. 201.) Fluvi.

Al comma 23, lettera b), sostituire le parole: attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) *con le seguenti:* attraverso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che può avvalersi dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL).

1. 88. (ex 0. 1. 500. 132.) Tabacci, Mosella, Lanzillotta, Calgaro, Vernetti, Pisicchio.

Al comma 24, primo periodo, sostituire le parole: 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro *con le seguenti:* 1.100 milioni di euro, nonché di 800 milioni di euro.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

secondo periodo, sostituire le parole: per la chiamata di professori di seconda fascia *con le seguenti:* per l'assunzione di 3.000 unità di personale;

terzo periodo, sostituire le parole le predette chiamate *con le seguenti:* le predette assunzioni;

al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 340 milioni di euro per l'anno 2011 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 89. (ex 0. 1. 500. 125. parte ammissibile) Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Al comma 24, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

24- *bis.* A valere sulle risorse di cui al comma 24, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di 1500 professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del 112, convertito, con modificazioni, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133 e successive modificazioni. dalla legge 6 agosto 2008, n.

24- *ter.* Agli oneri di cui al comma 24-*bis*, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2011, 263 milioni di euro per l'anno 2012, 400 milioni di euro per l'anno 2013, 253 milioni di euro per l'anno 2014, 333 milioni di euro per l'anno 2015, 413 milioni di euro per l'anno 2016 e di 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 24-*quater* a 24-*decies*.

24- *quater.* All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 917, al comma 5- dicembre 1986, n.*bis*, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

24- *quinquies.* 446, sono apportate le seguenti modifiche: Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

24- *sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 24-*quater* e 24-*quinqies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

24- *septies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

24- *octies*. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente comma. La base imponibile dell'imposta di cui al primo periodo è costituita dai corrispettivi, al netto dell'IVA, percepiti dalle emittenti televisive operanti in ambito nazionale in modalità analogica, digitale terrestre, via cavo o satellitare, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni. L'aliquota dell'imposta di cui al primo periodo è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile. L'imposta di cui al primo periodo è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 24-*novies*. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 24-*novies* si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

24- *novies*. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 400, sono stabilite le disposizioni 3, della legge 23 agosto 1988, n. 300, necessarie per l'attuazione del comma 24-*octies*.

24- *decies*. All'articolo 30-*bis*2: 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.

alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

1. 90. (ex 0. 1. 500. 59.) Borghesi, Cambursano, Zazzera, Leoluca Orlando.

Al comma 24 aggiungere, in fine, seguente periodo: Sono incrementate le risorse destinate alle Università non statali legalmente 243 per un importo riconosciuto ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 300, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 60 milioni

1. 91. (ex 0. 1. 500. 77.) Duilio.

Sostituire il comma 25 con i seguenti:

25. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 700 milioni di euro per l'introduzione di un sistema di agevolazioni fiscali automatiche per investimenti in ricerca e innovazione delle imprese.

25- *bis*. L'agevolazione di cui al comma 25 stabilisce il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 10 per cento delle spese e dei costi sostenuti dalle imprese per realizzare investimenti in ricerca e sviluppo *intramuros*, innalzato al 40 per cento qualora i progetti di investimento contemplino commesse di ricerca ad enti pubblici, università e organismi di ricerca. Le spese ed i costi agevolabili non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo di imposta.

25- *ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti: i

costi e le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese con riguardo ai costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziato.

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge

1. 92. (ex 0 1. 500. 230.) Ventura.

Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2015.

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2015, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.

1. 93. (vedi 0. 1. 500. 229.) Ventura.

Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011 le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge

1. 94. (ex 0. 1. 500. 172.) Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 25, secondo periodo, sostituire le parole: di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca con le seguenti: inerenti la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni COM(2006)2008 del 1o maggio 2006 e COM(2009)158 del 2 aprile 2009 in materia di cooperazione strategica tra università e imprese.

1. 95. (ex 0. 1. 500. 105.) Mura, Cimadoro, Borghesi, Cambursano, Zazzera.

Al comma 25, ultimo periodo, sostituire le parole da: suscettibili di agevolazione fino alla fine del comma, con le seguenti: , la percentuale di cui al secondo periodo nonché le modalità di fruizione del credito di imposta nel rispetto del limite di spesa complessivo, secondo priorità indicate con deliberazione propria delle commissioni parlamentari competenti.

1. 96. (ex 0. 1. 500. 174.) Quartiani, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 25, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, nonché al fine di sostenere gli investimenti in attività di ricerca e di sviluppo da parte delle imprese come individuate dal comma 25-bis, è istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, la cui base imponibile è costituita dai corrispettivi, al netto dell'IVA, percepiti dalle emittenti televisive operanti in ambito nazionale in modalità analogica, digitale terrestre, via cavo o satellitare, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni. L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile. La suddetta imposta è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini

stabiliti da apposito provvedimento regolamentare. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente comma si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 400, sono stabilite le disposizioni necessarie legge 23 agosto 1988, n. per l'attuazione del presente comma.

Conseguentemente dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

25- *bis.* Le maggiori entrate conseguite per effetto delle disposizioni di cui al comma 25 accertate trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per essere destinati a sostenere le piccole e medie imprese, 2003/361/CE della Commissione, come definite dalla raccomandazione n. del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, che investono:

- 1) nello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico;
- 2) nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente;

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 97. (ex 0. 1. 500. 107.) Cimadoro, Borghesi, Cambursano.

Al comma 25, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, nonché al fine di sostenere gli investimenti in attività di ricerca e di sviluppo da parte delle imprese si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 170. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Conseguentemente dopo il comma 168 aggiungere il seguente:

168- *bis.* Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2011, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, 625, è stabilita nella misura n.ra del 50 per cento.

1. 98. (ex 0. 1. 500. 109.) Messina, Cimadoro, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

25- *bis.* A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 è introdotto un sistema di agevolazioni fiscali automatiche per investimenti in ricerca ed innovazione delle imprese con un'allocazione annua di 700 milioni di euro.

25- *ter.* L'agevolazione prevede il riconoscimento di un credito d'imposta pari al:

a) 10 per cento delle spese e dei costi sostenuti dalle imprese per realizzare investimenti in ricerca e sviluppo *intramuros*;

b) 40 per cento qualora i progetti di investimento contemplino commesse di ricerca ad enti pubblici, università e organismi di ricerca.

25- *quater*. Le spese ed i costi agevolabili non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo di imposta.

25- *quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti: i costi e le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese con riguardo ai costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziato.

25- *sexies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, sono apportate le seguenti dalla legge 28 gennaio 2009, n. modificazioni:

alla lettera a) le parole 12,6 per cento« sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento»;

alla lettera b) le parole 11,6 per cento« sono sostituite dalle seguenti: 12,1 per cento»;

alla lettera c) le parole 10,6 per cento« sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento»;

alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

25- *septies*. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

25- *octies*. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 112, convertito dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133, è aumentata di 1 con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. punto percentuale.

25- *nonies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2009, n. 112, la disposizione di cui al comma 25-*sexies* si applica a 2000, n. decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

25- *decies*. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 25-*sexies* del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

1. 99. (ex 0. 1. 500. 31.) Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Libè.

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

25- *bis*. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 è introdotto un sistema di agevolazioni fiscali automatiche per investimenti in ricerca ed innovazione delle imprese con un'allocazione annua di 700 milioni di euro.

25- *ter*. L'agevolazione prevede il riconoscimento di un credito d'imposta pari al:

a) 10 per cento delle spese e dei costi sostenuti dalle imprese per realizzare investimenti in ricerca e sviluppo *intramuros*;

b) 40 per cento qualora i progetti di investimento contemplino commesse di ricerca ad enti pubblici, università e organismi di ricerca.

25- *quater*. Le spese ed i costi agevolabili non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo di imposta.

25- *quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti: i costi e le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese con riguardo ai costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con la disciplina

comunitaria sugli aiuti di stato, i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziato.

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.

1. 100. (ex 0. 1. 500. 55.) Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 26 sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 160 milioni di euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 57.

1. 101. (ex 0. 1. 500. 61.) Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26- *bis.* Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo destinato, in misura non inferiore al settanta per cento ad interventi straordinari di riqualificazione e ampliamento delle strutture, delle sedi e dei laboratori universitari, alla realizzazione di infrastrutture residenziali destinate agli studenti universitari, di investimenti per la internazionalizzazione e l'integrazione di reti di atenei anche mediante l'accorpamento delle attuali sedi nonché per il potenziamento della ricerca universitaria nel Mezzogiorno, e per la quota rimanente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica secondo tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare l'invarianza ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 1.540.000 euro per l'anno 2011 e a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2012, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 102. (vedi 1. 106.) Tocci, Ghizzoni, Bachelet, Mazzarella, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Strizzolo.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-*bis.* Al fine di sostenere l'istruzione scolastica i finanziamenti destinati all'assegnazione di borse di studio sono incrementati di 85 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 85 milioni di euro per l'anno 2011 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 103. (ex 0. 1. 500. 152.) Ghizzoni, Coscia, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Lolli.

Al comma 27, sostituire le parole: 750 milioni di euro con le seguenti: 260 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 48, sostituire le parole da: 347,5 milioni di euro fino alla fine del comma, con le seguenti: 834 milioni di euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato col le regioni, ai sensi della citata intesa.

1. 104. (ex 0. 1. 500. 191.) Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbröllini.

Al comma 27, sostituire le parole: 750 milioni di euro con le seguenti: 650 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 38, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 300 milioni.
1. 105. (ex 0. 1. 500. 189.) Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Sostituire il comma 28, con il seguente:

28. Al fine di assicurare il potenziamento dell'azione di controllo e di contrasto alla criminalità da parte delle Forze di polizia impegnate nel territorio è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo per la sicurezza la cui dotazione è di euro 33,5 milioni di euro per l'anno 2011. Con proprio decreto il Ministro dell'interno provvede a ripartire le risorse del fondo tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

1. 106. (ex 0. 1. 500. 199.) Bressa, Amici.

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: euro 1.000 milioni con le seguenti: euro 1.800 milioni.

Conseguentemente:

al comma 37, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 5, alinea, le parole: «10.000 lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 lavoratori»;

sopprimere il comma 47.

1. 107. (ex 0. 1. 500. 254.) Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano.

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: euro 1.000 milioni con le seguenti: euro 1.500 milioni.

Conseguentemente:

dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

32- *bis.* All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 2- *n.bis* è inserito il seguente:

«2- *bis.* 1. Per l'anno 2011 ai fini dell'attuazione nella misura del 35 per cento dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo è destinata l'ulteriore somma di 300 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, anche in deroga per il medesimo anno 2011 al limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti ammessi a carico del predetto Fondo».

sopprimere il comma 47.

1. 108. (ex 0. 1. 500. 256.) Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: euro 1.000 milioni con le seguenti: euro 1.425 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: una quota delle risorse *fino a:* può essere *con le seguenti:* una quota pari a 425 milioni di euro di cui al presente comma, stabilita con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le singole Regioni interessate, è;

dopo il comma 162, aggiungere il seguente:

162- *bis.* La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato

appartenente all'Unione europea.

1. 109. (ex 0. 1. 500. 35.) Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 29, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché delle maggiori entrate derivanti dal comma 29-bis a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:

29- *bis.* Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un n. contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2011. Gli intermediari versano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al presente comma. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente comma.

29- *ter.* Gli ammortizzatori sociali finanziati per l'anno 2011, concessi anche in deroga alla vigenti disposizioni di legge, possono essere riconosciuti anche oltre i limiti di spesa sostenuti per ciascun trattamento nel corso dell'anno 2010.

1. 110. (ex 0. 1. 500. 123.) Borghesi, Cambursano, Paladini, Porcino.

Al comma 29, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché delle maggiori entrate derivanti dal comma 29-bis a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29- *bis.* Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un n. contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2011. Gli intermediari versano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al presente comma. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente comma.

1. 111. (ex 0. 1. 500. 121.) Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano.

Al comma 29, sopprimere il secondo periodo.

***1. 112.** (ex 0. 1. 500. 34.) Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 29, sopprimere il secondo periodo.

***1. 113.** (ex 0. 1. 500. 159.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 29, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al presente comma con le seguenti: di cui al citato Fondo sociale europeo.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le esigenze di cui al secondo periodo si provvede, inoltre, mediante le risorse derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) il comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 1° 102, è abrogato; 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. luglio 2009, n.

b) i commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, sono abrogati; 9, n.

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del primo comma 1158, nel testo vigente prima della della legge 17 dicembre 1971, n. 191 del 2009. data di entrata in vigore della citata legge n.

1. 114. (ex 0. 1. 500. 116. *parte ammissibile*) Cambursano, Borghesi, Monai.

Al comma 29, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al presente comma con le seguenti: di cui al citato Fondo sociale europeo.

1. 115. (ex 0. 1. 500. 114.) Cambursano, Borghesi, Monai.

Al comma 29, secondo periodo, sostituire le parole: d'intesa con con le seguenti: è attribuita ad interventi, anche di carattere normativo, in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili; un'ulteriore quota, previa intesa con.

1. 116. (ex 0. 1. 500. 36.) Delfino, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: o ad aree regionali con le seguenti: e ad aree regionali.

1. 117. (ex 0. 1. 500. 118.) Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31- *bis.* I benefici dell'indennità di disoccupazione ordinaria sono estesi oltre il limite dei 240 giorni (360 se trattasi di lavoratori di età superiore ai 50 anni), attualmente previsti in virtù della convenzione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Inps, stipulata il 5 agosto 2009, a favore dei lavoratori della scuola inclusi negli elenchi prioritari costituiti ai sensi dei decreti 100 del 2009 e che si trovino ad aver superato 82 e n. ministeriali n. il suddetto limite prima del conferimento di un incarico annuale per l'anno scolastico 2009-10.

sopprimere il comma 47.

1. 118. (ex 0. 1. 500. 196.) Borghesi, Di Giuseppe, Zazzera.

Al comma 33, sopprimere il secondo periodo.

1. 119. (ex 0. 1. 500. 161.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

33- *bis.* In via straordinaria, per gli anni 2011 e 2012, è riconosciuta una somma, liquidata in un'unica soluzione, pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente, agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, 335, i quali abbiano conseguito comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. nell'anno 2010 un reddito inferiore al minimale di reddito di cui 233, e siano all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui 335, un numero all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. di mensilità non inferiore a tre.

Conseguentemente:

al comma 47, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma sono riconosciute entro il limite massimo di spesa di 400 milioni di euro.

le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

1. 120. (ex 0. 1. 500. 167.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37- *bis.* All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto-legge 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 31 maggio 2010, n. 122, le parole: «10.000 lavoratori» sono sostituite luglio 2010, n. dalle seguenti: «25.000 lavoratori».

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 440 milioni di euro per l'anno 2011 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 121. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 39.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2011: + 363.000;

2012: + 335.000;

2013: + 362.000.

1. 122. (ex 0. 1. 500. 150.) Vannucci.

Sopprimere il comma 39.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2011: + 363.000;

2012: + 335.000;

2013: + 362.000.

1. 123. (0. 1. 500. 151.) Vannucci.

Sostituire il comma 39 con il seguente:

39. La dotazione del fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale di cui all'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 25 112, convertito, con modificazioni, dalle legge 6 agosto giugno 2008, n. 133, è incrementata di 363 milioni di euro per l'anno 2011 con 2008. n. la finalità di accelerare il completamento delle opere stradali incompiute.

1. 124. (ex 0. 1. 500. 176.) Vannucci.

Al comma 39, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2011.

1. 125. (ex 0. 1. 500. 166.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 40, primo periodo, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 1.200 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* , per quanto attiene a 400 milioni di euro, tra gli interventi di ripristino e difesa dal rischio idrogeologico nelle regioni Veneto, Calabria, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Liguria individuate nelle ordinanze emanate a seguito degli straordinari eventi alluvionali del 4 ottobre e del mese di novembre 2010, e per la rimanente quota pari a 750 milioni;

le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011.

1. 126. (vedi 0. 1. 500. 240.) Mariani, Baretta, Fluvi, Lulli, Oliverio, Ventura, Maran, Rosato, Andrea Orlando, Tullo, Dal Moro, Fogliardi, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Sbroolini, Federico Testa, Martella, Murer, Rubinato, Tempestini, Viola, Bindi, Ceccuzzi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani, Scarpetti, Velo, Garofani, Melandri, Rossa, Zunino, Strizzolo, Lo Moro, Laganà Fortugno, Laratta, Cesare Marini, Minniti, Villecco Calipari.

Al comma 40, primo periodo, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 1.200 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, per quanto attiene a 400 milioni di euro, tra gli interventi di ripristino e difesa dal rischio idrogeologico nelle regioni Veneto, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Liguria individuate nelle ordinanze emanate a seguito degli straordinari eventi alluvionali del 4 ottobre e del mese di novembre 2010.

le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011.

1. 127. (ex 0. 1. 500. 259.) Mariani, Baretta, Fluvi, Oliverio, Ventura, Maran, Rosato, Tullo, Dal Moro, Fogliardi, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Sbroolini, Federico Testa, Martella, Murer, Rubinato, Tempestini, Viola, Bindi, Ceccuzzi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani, Scarpetti, Velo, Garofani, Melandri, Rossa, Zunino, Strizzolo, Lo Moro, Laganà Fortugno, Cesare Marini, Minniti, Villecco Calipari.

Al comma 40, primo periodo, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 900 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, elenco 1, aggiungere, in fine, la voce: Interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi di cui all'articolo 15, 102 comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. *con il seguente importo:* 100.

le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.

1. 128. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 40, primo periodo, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 809 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, al fine di consentire l'avvio e la realizzazione di interventi straordinari nelle aree territoriali della provincia di Parma colpite dagli eccezionali eventi alluvionali del 16 giugno 2010, è previsto uno stanziamento di 9 milioni di euro per l'anno 2011;

le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 9 milioni di euro per l'anno 2011.

1. 129. (vedi O. 1. 500. 251.) Motta.

Al comma 40, primo periodo, sostituire le parole: 800 milioni *con le seguenti:* 805 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e tra gli interventi di ripristino e difesa dal rischio idrogeologico nella regione Lombardia, conseguenti agli straordinari eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2010 nel Comune di Asola, previa ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. Per i predetti interventi la quota di risorse da ripartire è pari a 5 milioni di euro.;

le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2011.

1. 130. (vedi O. 1. 500. 185.) Marco Carra.

Al comma 40, sostituire il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo con il seguente: Tali risorse sono ripartite, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge.

Conseguentemente, sostituire l'elenco allegato con il seguente:

Elenco 1

INTERVENTO	2011
Proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui: 296; all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 244; all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. all'articolo 45, comma 1-bis31; 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. , del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. all'articolo 63-bis133. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. , commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.	300
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo 448, articolo 27, comma 1. scolastici: legge 23 dicembre 1998, n.	130
Proroga per l'anno 2011 delle detrazioni 55 per cento in materia di efficienza energetica, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 296. 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n.	270
Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1° 102. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. luglio 2009, n.	100

TOTALE	800
--------	-----

1. 131. (ex 0. 1. 500. 257.) Borghesi, Cambursano.

Al comma 40, sostituire il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo con il seguente: Tali risorse sono ripartite, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge.

Conseguentemente, sostituire l'elenco allegato con il seguente:

Elenco 1

INTERVENTO	2011
Proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui: 296; all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 244; all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. all'articolo 45, comma 1-bis31; 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. , del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. all'articolo 63-bis133. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. , commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.	300
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo 448, articolo 27, comma 1. scolastici: legge 23 dicembre 1998, n.	130
Stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: 135, articolo 3; 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. decreto-legge 25 marzo 1997, n. 388 proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n.	270
Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1° 78, convertito, con modificazioni, dall luglio 2009, n.102. a legge 3 agosto 2009, n.	100
TOTALE	800

1. 132. (ex 0. 1. 500. 258.) Cambursano, Borghesi.

Al comma 40, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le risorse di cui alla penultima finalità, pari a 130 milioni di euro, di cui all'elenco 1 allegato al presente comma, sono destinate a garantire la quota corrispondente al contributo italiano annuale in favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria. Le risorse, pari a 245 milioni di euro, di cui all'ultima voce del suddetto elenco 1 sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta.

Conseguentemente, al medesimo comma, elenco 1, sostituire la quinta voce con le seguenti:

Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1° 102. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. luglio 2009, n.	130
Interventi di carattere sociale: interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo 448, articolo 27, comma 1; scolastici: legge 23 dicembre 1998, n. stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 78, comma 31, della legge 23 388, articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, dicembre 2000, n. 135, 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. n. 244 de 24 dicembre 2007. articolo 2, comma 552, della legge n.	245

1. 133. Tempestini, Barbi.

Al comma 40, secondo periodo, sostituire le parole da: Una quota fino a: è ripartita con le seguenti: Le predette risorse sono ripartite.

Conseguentemente, al medesimo comma: sopprimere, il quarto ed il quinto periodo.

elenco 1, voce: Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-bis133 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. , commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. sostituire l'importo: 100 con il seguente: 150.

1. 134. (vedi 0. 1. 500. 260.) Borghesi, Cambursano.

Al comma 40, secondo periodo, sostituire le parole: 750 milioni con le seguenti: 1.020 milioni.

Conseguentemente, sostituire l'elenco 1 con il seguente:

Finalità	2011 (milioni di euro)
Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 203. dicembre 2008, n.	265
Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-bis133. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. , commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.	100
Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di compatibilità comunitaria, di cui all'articolo 4, commi da 181 350. a 186, della legge 24 dicembre 2003, n.	30
243. Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n.	25
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 448. 1998, n.	250
Interventi di carattere sociale: adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e	350

<p>fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1° 102; 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. luglio 2009, n.</p> <p>stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 78, comma 31, della legge 23 388; articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, dicembre 2000, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 244. 135; articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. n.</p>	
Totale	1.020

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011.

1. 135. (vedi 0. 1. 500. 158.) De Pasquale.

Al comma 40, secondo periodo, dopo le parole: con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

1. 136. (ex 0. 1. 500. 261.) Borghesi, Cambursano.

Al comma 40, quinto periodo, sostituire le parole: , in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario con le seguenti: adottato entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il quinto periodo, aggiungere i seguenti: La quota delle risorse per il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, a valere sui 50 milioni di euro per l'anno 2011, nonché le risorse disponibili per l'anno 2011 nel Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 2008, n. 133, sono destinate, per l'anno 2011, ai comuni della regione Veneto n. individuati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, che abbiano subito i danni accertati di maggiore entità. A tal fine le risorse di cui al sesto periodo sono destinate al reintegro del Fondo protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, 142, convertito, con modificazioni, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 195, per essere assegnate, entro 30 giorni dalla legge 3 luglio 1991, n. dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai cittadini residenti e alle aziende aventi sede nel territorio dei comuni di cui al sesto periodo, quali anticipazioni sull'ammontare complessivo delle spese sostenute per far fronte all'emergenza alluvionale e alle relative opere di ripristino.*

1. 137. Rubinato.

Al comma 40, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 203, sono incrementate di 245 milioni di euro per 22 dicembre 2008, n. l'anno 2011.

Conseguentemente, al medesimo comma, elenco 1, sopprimere la voce: Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 203. dicembre 2008, n.

1. 138. (ex 0. 1. 500. 264.) Rubinato, Baretta.

Al comma 40, sostituire l'elenco 1 con il seguente:

Finalità	2011 (milioni di euro)
Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.	265
Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-bis133 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 155, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.	100
Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di compatibilità comunitaria, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 186.	30
243 Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 287.	25
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.	245
Interventi di carattere sociale: adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 78, comma 31, della legge 23 agosto 1988, n. 388; articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 244. 135; articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.	105
Totale	750

1. 139. (vedi 0. 1. 500. 198.) Rubinato.

Al comma 40, elenco 1, sopprimere la voce: Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Conseguentemente, al medesimo elenco 1, voce: Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-bis133 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 155, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. *sostituire l'importo:* 100 con il seguente: 345.

1. 140. (ex 0. 1. 500. 265.) Borghesi, Cambursano.

Al comma 40, elenco 1, voce: Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-bis133 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 155, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. *sostituire l'importo:* 100 con il seguente: 500.

Conseguentemente:

al medesimo elenco, sostituire il totale con il seguente: 1.150;

dopo il comma 162, aggiungere il seguente:

162- *bis.* La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

1. 141. (ex 0. 1. 500. 266.) Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 40, elenco 1, voce: Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-*bis*133 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. , commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. *sostituire l'importo:* 100 *con il seguente:* 400.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 340 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 142. Bobba, Miotto, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Sbroliini, Pedoto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Farina Coscioni, Sarubbi.

Al comma 40, elenco 1, sostituire la quinta voce con le seguenti:

Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1° 102. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. luglio 2009, n.	10
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo 448, articolo 27, comma 1. scolastici: legge 23 dicembre 1998, n.	100
Stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 78, comma 31, della legge 23 388, articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, dicembre 2000, n. 135, 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. n. 244 de 24 dicembre 2007. articolo 2, comma 552, della legge n.	265

Conseguentemente, sostituire il totale con il seguente: 775.

1. 143. (ex 0. 1. 500. 270.) Baretta, Duilio, Vannucci, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Ventura.

Al comma 40, elenco 1, sostituire la quinta voce con le seguenti:

Interventi di carattere sociale: adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1° 102. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. luglio 2009, n.	25
interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 448. 1998, n.	100

<p>stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 388; articolo 3 del 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. decreto legge 25 marzo 1967, convertito, con modificazioni, dalla 97, n. 135, articolo 2, comma 552, della legge 24 legge 23 maggio 1997, n. 244. dicembre 2007, n.</p>	250
--	-----

Conseguentemente, sostituire il totale con il seguente: 775.

1. 144. Cesario.

Al comma 40, elenco 1, sostituire la quinta voce con le seguenti:

<p>Interventi di carattere sociale: adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1° 102; 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. luglio 2009, n. interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 448. 1998, n.</p>	125
<p>stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 388; articolo 3 del 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla decreto legge 25 marzo 1997, n. 135, articolo 2, comma 552, della legge 24 legge 23 maggio 1997, n. 244. dicembre 2007, n.</p>	250

Conseguentemente, sostituire il totale con il seguente: 775.

1. 145. Cesario.

Al comma 40, elenco 1, sostituire la quinta voce con le seguenti:

<p>Interventi di carattere sociale: adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1° 102; 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. luglio 2009, n. interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 448. 1998, n.</p>	265
<p>stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 388; articolo 3 del 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla decreto legge 25 marzo 1997, n. 135, articolo 2, comma 552, della legge 24 legge 23 maggio 1997, n. 244. dicembre 2007, n.</p>	110

Conseguentemente, sostituire il totale con il seguente: 775.

1. 146. Cesario.

Al comma 40, elenco 1, sostituire la quinta voce con le seguenti:

Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo 448, articolo 27, comma 1. scolastici: legge 23 dicembre 1998, n.	103
Interventi di carattere sociale: adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1° 102; 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. luglio 2009, n. stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 78, comma 31, della legge 23 388, articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, dicembre 2000, n. 135, 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. n. 244 de 24 dicembre 2007. articolo 2, comma 552, della legge n.	247

1. 147. Ghizzoni, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Bachelet, Nicolais.

Sopprimere il comma 47.

Conseguentemente, dopo il comma 62, aggiungere i seguenti:

62- *bis.* Per i soggetti che alla data del 31 ottobre 2010, risultano residenti, con sede operativa o esercenti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni della regione Veneto colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 31 ottobre 2010 e dei giorni successivi, sono sospesi fino al 30 giugno 2011 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva, nonché del pagamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La predetta sospensione dei termini è disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita il Presidente del Consiglio dei ministri, nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

62- *ter.* La ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi e dei premi di cui al comma 62-*bis* avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2011.

1. 148. (ex 0. 1. 500. 82.) Borghesi, Donadi, Cambursano.

Sopprimere il comma 47.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 63 a 66.

1. 149. (vedi 0. 1. 500. 81.) Barbato.

Al comma 47, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma sono riconosciute entro il limite massimo di spesa di 400 milioni di euro.

1. 150. (ex 0. 1. 500. 169.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 48, sostituire le parole: 347,5 milioni di euro *con le seguenti:* 834 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, dopo il comma 162, aggiungere il seguente:

162- *bis*. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

1. 151. (ex 0. 1. 500. 43.) Occhiuto, Ciccanti.

Sopprimere il comma 50.

***1. 152.** (ex 0. 1. 500. 45.) Occhiuto, Ciccanti.

Sopprimere il comma 50.

***1. 153.** (ex 0. 1. 500. 7.) Vannucci.

Sopprimere il comma 52.

Conseguentemente, dopo il comma 81, aggiungere il seguente:

81- *bis*. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

1. 154. (ex 0. 1. 500. 47.) Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53- *bis*. All'articolo 10-*sexies*, comma 1, del 194, convertito, con modificazioni, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 25, sono apportate le seguenti dalla legge 26 febbraio 2010, n. modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2009 e 2010»;

b) alla lettera b), le parole: «all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2009 e 2010».

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 155. (vedi 1. 290.) Levi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Sostituire il comma 54 con il seguente:

54. Nell'anno 2011 ai quotidiani italiani all'estero di cui all'articolo 3, comma 2- *ter*, 250, e ai soggetti di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 416, e successive modificazioni, è della legge 5 agosto 1981, n. rimborsato il 100 per cento della riduzione effettuata ai sensi della lettera d), dell'articolo 10-*sexies* 25. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. , comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.

1. 156. (ex 0. 1. 500. 143.) De Biasi, Levi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Misiani.

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

54- *bis*. All'articolo 10-*sexies*, comma 1, lettera e), 194, convertito, con del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 25, le parole da: «nonché gli modificazioni, dalla legge 26 febbraio, n. articoli 4, comma 3» fino alla fine della lettera sono soppresse.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 61 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 157. Amici, Levi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Al comma 57, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 150 milioni.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 158. Levi, De Biasi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:

57- *bis.* In attesa del definitivo riordino del sistema dei contributi all'editoria, finalizzato a introdurre norme di maggior rigore nei criteri di accesso e di assegnazione dei contributi, a ristabilire il carattere di diritto soggettivo ai contributi diretti all'editoria e a garantire la riduzione dei relativi oneri dello Stato, le disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 191, tenuto conto dell'articolo 44 del decreto-legge dicembre 2009, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 25 giugno 2008, n. 133 e dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, agosto 2008, n. 99, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2012. n.

57- *ter.* A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2010, 250 e dalla per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3- legge 14 agosto 1991, n. 223, convertito, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla dalla legge 4 agosto 2006, n. normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250.000 euro per ogni giornalista e 85.000 euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua.

57- *quater.* A decorrere dal 10 gennaio 2011, all'articolo 74, comma 1, lettera c), 633 il del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. sesto periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi.»

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2011 e a 100 milioni di euro per l'anno 2012, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 159. Levi, Ghizzoni, De Biasi, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

57- *bis.* Ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 della 416, e dell'articolo 3 della legge 7 marzo 2001, legge 5 agosto 1981, n. 62, è autorizzata la corresponsione di un importo di 300 mila euro n. per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero. Ai fini della definizione dei criteri e delle modalità di concessione del contributo di cui al periodo precedente, all'articolo 1 del decreto del Presidente della 48, concernente norme di attuazione Repubblica del 15 febbraio 1983, n. 416, dopo le parole: «la dell'articolo 26 della legge 15 agosto 1981, n. commissione è composta

da:», sono aggiunte le seguenti: «un rappresentante della Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'Estero (FUSIE), un rappresentante della Commissione Informazione del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (C. G. I. E.), un rappresentante della Consulta nazionale dell'emigrazione (C. N. E.)». Per quanto concerne la definizione di criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente comma, anche ai sensi dell'articolo 44 112, convertito, con del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133, si provvede con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. successivo regolamento di attuazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, atto a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 48, e da emanare entro novanta giorni dalla data di 15 febbraio 1983, n. entrata in vigore della presente legge.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 40.300.000 euro per l'anno 2011 e 300 mila euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

1. 160. (vedi 1. 119.) Narducci, Fedi, Porta.

Al comma 58, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 58 aggiungere il seguente:

58- *bis.* All'articolo 30-*bis*, comma 1, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, sono apportate le seguenti dalla legge 28 gennaio 2009, n. modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

1. 161. (ex 0. 1. 500. 52.) Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 58, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, anche in ottemperanza alle indicazioni del Piano europeo di ripresa economica di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008) 800) e della proposta di Direttiva relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali approvata in prima lettura dal Parlamento europeo in data 20 ottobre 2010, i comuni possono, nei limiti di una spesa complessiva per l'intero comparto di 1.000 milioni di euro, escludere dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno relativo all'esercizio finanziario 2011, i pagamenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti, per spese di investimento relative a fatture di piccole e medie imprese per opere pubbliche eseguite, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da oltre due mesi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

sostituire il comma 59, con il seguente:

59. Al fine dell'attuazione del comma 58, il Ministro dell'interno individua, con proprio decreto, i comuni che, non avendo certificato nell'anno 2009 alcun valore deficitario rispetto ai parametri obiettivo di cui al decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi 267, ed dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale, sono autorizzati ad effettuare i pagamenti di cui al comma 65 e ad accedere al citato Fondo, stabilendo altresì modalità e criteri per il riparto.

al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti 1.040 milioni di euro.

1. 162. (vedi 0. 1. 500. 177.) Rubinato.

Al comma 59, sostituire le parole: avendo rispettato il Patto di stabilità interno nell'ultimo triennio *con le seguenti:* non avendo certificato alcun valore deficitario rispetto ai parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi 267. dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

1. 163. (ex 0. 1. 500. 178.) Rubinato.

Al comma 60, sostituire le parole: 45 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 96 milioni di euro per il 2011, 66,3 milioni di euro per il 2012 e 66,3 milioni di euro per il 2013.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 91 milioni di euro per l'anno 2011, a 66,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 66,3 milioni di euro per l'anno 2013.

1. 164. (vedi 0. 1. 500. 23.) Franzoso, Distaso, Di Cagno Abbrescia, Fucci, Sisto, Antonio Pepe, Vitali, Taddei.

Al comma 64, capoverso Art. 5, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4- *bis.* Il mancato collegamento in rete degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, 773, e successive modificazioni, è punito con le misure di cui n. 74». all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.

1. 165. (ex 0. 1. 500. 79.) Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:

83- *bis.* In relazione alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, all'articolo 39, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, 78, convertito, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 122, le parole: «centoventi rate mensili dalla legge 30 luglio 2010, n. di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «centoventi rate mensili di pari importo, ridotte al 40 per cento, a decorrere da giugno 2011».

83- *ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 83-*bis*, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 112, convertito, dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133, è aumentata di 1 con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

b) all'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del 917, le parole: «nei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;

c) 446, sono apportate le seguenti modificazioni: al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

d) 212, le modifiche di cui alla lettera in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano dicembre 1986, n. sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all'articolo 212, la modifica di cui alla presente 3 della legge 27 luglio 2000, n. lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

1. 166. (ex 1. 169.) Di Stanislao, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:

83- *bis.* All'articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, 122, ai convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* le parole: «a decorrere dal mese di gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti, a decorrere dal mese di gennaio 2012».

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 660 milioni di euro per l'anno 2011 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

1. 167. Lolli.

Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:

83- *bis.* Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche di ottobre e novembre 2010, che hanno colpito la regione Veneto, è disposto, fino al 30 giugno 2011, il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese che risiedono nel territorio dei comuni della regione Veneto individuati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, mediante sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° 385. settembre 1993, n.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 540 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012.

1. 168. Rubinato.

Al comma 85, dopo le parole: numero 8-bis) aggiungere le seguenti: e numero 8-ter), lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 85 aggiungere il seguente:

85- *bis.* All'articolo 30-*bis*, comma 1, del 185, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, sono apportate le seguenti dalla legge 28 gennaio 2009, n. modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

1. 169. (ex 0. 1. 500. 53.) Galletti, Poli, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 92, sostituire il primo periodo con i seguenti: In ogni caso, se il saldo definito per l'anno 2011 dal comma 91 supera l'8 per cento della spesa media corrente registrata negli anni 2006-2008 il saldo da conseguire per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 700.000 abitanti per l'anno 2011 è pari al saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementata di una misura non inferiore all'8 per cento della spesa corrente registrata negli anni

2006-2008. Per i comuni con popolazione superiore ai 700.000 abitanti tale percentuale è pari al 12 per cento. Per le province, se il saldo definito dal comma 91 supera il 6 per cento della spesa media corrente registrata negli anni 2006-2008, il saldo da conseguire per l'anno 2011 è pari al saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementata di una misura non inferiore al 6 per cento della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008.

Conseguentemente:

al comma 102, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'esclusione delle spese opera nel limite di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.

alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.

1. 170. (ex 0. 1. 500. 246.) Marchi, De Micheli, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Al comma 92, primo periodo, sopprimere le parole: , anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali.

Conseguentemente, sopprimere il comma 102.

***1. 171.** (ex 0. 1. 500. 11.) Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 92, primo periodo, sopprimere le parole: , anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali.

Conseguentemente, sopprimere il comma 102.

***1. 172.** (ex 0. 1. 500. 209.) Lenzi.

Al comma 92, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché tenuto conto delle spese per gli interventi necessari in materia di servizi socio assistenziali destinati ai minori.

1. 173. (ex 0. 1. 500. 192.) Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Al comma 92, sostituire l'ultimo periodo con le parole: ed al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola. Dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 840 milioni di euro.

Conseguentemente:

al comma 102, secondo periodo, sostituire le parole: dell'importo con le seguenti: di 90 milioni di euro per l'anno 2011 a valere sull'importo;

dopo il comma 103, aggiungere il seguente:

103- *bis.* Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4-*quinqies* 42.; 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. dell'articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n.

dopo il comma 112, aggiungere il seguente:

112- *bis.* I commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 77-*bis* 112, convertito, con del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133, non si applicano a modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. partire dall'anno 2011.

1. 174. De Micheli.

Al comma 92, sostituire l'ultimo periodo con le parole: ed al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola. Dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno

2011, non superiori a 840 milioni di euro. In ogni caso il comma 17 non può comportare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, superiori a 90 milioni di euro.

Conseguentemente:

dopo il comma 103, aggiungere il seguente:

103- *bis.* Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4-*quinquies* 42.; 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. dell'articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n.

dopo il comma 112, aggiungere il seguente:

112- *bis.* I commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 77-*bis* 112, convertito, con del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133, non si applicano a modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. partire dall'anno 2011.
1. 175. Leo.

Al comma 93, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le risorse proprie, di parte capitale e di parte corrente, di tali enti impiegate per far fronte all'emergenza e alle conseguenti opere di ripristino nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al primo periodo per gli anni 2011, 2012 e 2013;

alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

1. 176. (ex 0. 1. 500. 243.) Franceschini, Ventura, Villecco Calipari, Maran, Berretta, Mariani, Fluvi, Lulli, Oliverio, Amici, Boccia, Lenzi, Quartiani, Giachetti, Rosato, Andrea Orlando, Tullo, Dal Moro, Fogliardi, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Sbroliini, Federico Testa, Martella, Murer, Rubinato, Tempestini, Viola, Bindi, Ceccuzzi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani, Scarpetti, Velo, Garofani, Melandri, Rossa, Zunino, Strizzolo, Lo Moro, Laganà Fortugno, Laratta, Cesare Marini, Minniti, Villecco Calipari.

Sopprimere i commi 95, 98, 101, 102, 110 e 112.

1. 177. (ex 0. 1. 500. 171.) Rubinato.

Al comma 96, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'esclusione opera anche per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali relativi ad interventi in conto capitale finanziati con le risorse del fondo europeo per lo sviluppo regionale.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 640 milioni di euro per l'anno 2011 e a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

1. 178. Vannucci.

Al comma 102, secondo periodo, sostituire le parole: dell'importo individuato ai sensi del comma 92 *con le seguenti:* di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.

1. 179. (ex 0. 1. 500. 245.) Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Al comma 132, primo periodo, sopprimere le parole da: , fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato fino alla fine del periodo.

***1. 180.** (ex 0. 1. 500. 92.) Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 132, primo periodo, sopprimere le parole da: , fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato fino alla fine del periodo.

***1. 181.** (ex 0. 1. 500. 113.) Froner, Gneccchi, Bressa.

Al comma 134, sostituire le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: , esclusa la Regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano,

****1. 182.** (ex 0. 1. 500. 95.) Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 134, sostituire le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: , esclusa la Regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano,

****1. 183.** (ex 0. 1. 500. 112.) Froner, Gneccchi, Bressa.

Sopprimere il comma 137.

***1. 184.** (ex 0. 1. 500. 97.) Brugger, Zeller, Nicco.

Sopprimere il comma 137.

***1. 185.** (ex 0. 1. 500. 115.) Froner, Gneccchi, Bressa.

Al comma 138, primo periodo, sopprimere le parole: e province autonome.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

****1. 186.** (ex 0. 1. 500. 100.) Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 138, primo periodo, sopprimere le parole: e province autonome.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

****1. 187.** (ex 0. 1. 500. 119.) Froner, Gneccchi, Bressa.

Al comma 139, primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

***1. 188.** (ex 0. 1. 500. 102.) Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 139, primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

***1. 189.** (ex 0. 1. 500. 117.) Froner, Gneccchi, Bressa.

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148- *bis.* Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 78, convertito, con 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 122, fatti salvi i diversi modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. criteri e modalità eventualmente stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2011, su richiesta delle singole regioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica può stabilire che, in luogo

della riduzione dei trasferimenti relativi all'edilizia sanitaria pubblica, siano ridotti i trasferimenti delle risorse, di spettanza della singola regione interessata, relative alla quota destinata alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge.

148- *ter*. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, dall'anno 2011 si provvede alla sostituzione delle risorse dovute per i servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 422, adeguando le misure della compartecipazione di novembre 1997, n. 244; a cui al comma 296 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 15 marzo 2011, è individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario, di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 148-*quater*.

148- *quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni in aggiunta a quelle previste ai sensi del comma 296 244. Nelle more dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le quote mensili determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 296, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, 244. n.

148- *quinquies*. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 148-*ter* e 148-*quater*, stimato pari a 1. 182 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 148-*sexies* e 148-*septies*.

148- *sexies*. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.

148- *septies*. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 148-*sexies*, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

1. 190. (vedi 1. 62.) Lovelli, Meta, Velo, Boccia, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Ceccuzzi.

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148- *bis*. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: n.

1) al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) i comuni per 750 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1. 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, atteso il contributo certificato dal giudizio di parificazione della Corte dei Conti già apportato al riequilibrio della finanza pubblica, attraverso la riduzione di cui al comma 2»;

2) al comma 2, settimo periodo, le parole da: «sono ridotti» fino a «dall'anno 2012», sono sostituite dalle seguenti: «, salvo quelli spettanti per il rimborso del mancato gettito per l'esenzione ICI prima 93 del 2008 convertito in casa ai sensi dell'articolo 1 decreto legge n. 126 del 2008, sono ridotti di 750 milioni per l'anno 2011 e di legge n. 1. 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2012», e al medesimo al comma 2, dopo le parole: «Le predette riduzioni a Province e Comuni sono ripartite», sono sostituite le parole da «secondo criteri» fino a «secondo un criterio proporzionale»

con le seguenti: «dal Ministro dell'Interno, in proporzione crescente al numero dei valori deficitari certificati rispetto ai parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2009, emanato ai sensi dell'articolo 267, per l'individuazione 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. degli enti locali strutturalmente deficitari, e altresì in proporzione ridotta per gli enti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del 244. »; decreto legislativo 30 giugno 1997, n.

3) al comma 3, dopo le parole: «sono ridotti, nell'anno successivo,» sono aggiunte le seguenti: «salvo quelli spettanti per il rimborso del mancato gettito per esenzione ICI prima casa ai sensi 93 del 2008 convertito in dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 126 del 2008,»; legge n.

4) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, per gli enti locali che non abbiano certificato alcun valore deficitario rispetto ai parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto 267, la riduzione dei trasferimenti non legislativo 18 agosto 2000, n. può essere superiore al cinque per cento, al netto di quello compensativo per l'esenzione ICI prima casa. »;

5) al comma 9, le parole: «nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente» sono sostituite con le seguenti: «assicurando il rispetto dei commi 557 e 557-bis 296»; dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.

6) il comma 10 è soppresso;

7) al comma 11, sono sostituite le parole: «abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009» con le seguenti: «non abbiano certificato nell'anno 2009 alcun valore deficitario rispetto ai parametri obiettivi di cui al Decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 267»; 18 agosto 2000, n.

8) al comma 13 dopo le parole: «ai comuni» sono aggiunte le seguenti: «sottoposti al patto di stabilità interno», dopo le parole «200 milioni» sono aggiunte le seguenti: «a parziale copertura della mancata compensazione del minore gettito ICI 2008 come determinato sulla base delle certificazioni prodotte dai Comuni,», sono soppresse le parole da «emanato» fino alla fine del secondo periodo, all'ultimo periodo sono soppresse le parole «tra le entrate valide» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Non sono altresì conteggiate ai fini del patto di stabilità interno le spese, entro il limite massimo complessivo di 300 milioni per il 2011 e 500 milioni annui per il 2012 e il 2013, effettuate dai comuni per far fronte a interventi certificati dal Segretario comunale e dall'organo di revisione come indifferibili e urgenti nei seguenti settori: in ambito sociale a sostegno di minori, anziani e famiglie disagiate, per la sicurezza urbana, per la manutenzione di edifici scolastici e cimiteri, nonché i contributi erogati dai comuni alle scuole d'infanzia paritarie non statali nelle regioni in cui tali scuole coprono almeno il 55 per cento dell'offerta del servizio. »

9) al comma 28, la parola «obbligatoriamente» è soppressa ovunque ricorra ed è aggiunto dopo l'ultimo periodo il seguente: «Le medesime funzioni non possono essere svolte da più di una forma associativa»;

10) il comma 29 è sostituito con il seguente: «29. In ogni caso i Comuni, che erogano i servizi essenziali in relazione ai fabbisogni in condizioni di efficienza e appropriatezza e a costi standard, possono svolgere anche singolarmente le funzioni fondamentali.»;

11) al comma 30, la parola «obbligatoriamente» è soppressa e le parole «di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese» sono sostituite dalle seguenti: «di sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza e con criteri di economicità ed efficacia», l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «In ogni caso i Comuni con un numero di abitanti superiore a 5.000, che erogano i servizi essenziali in relazione ai fabbisogni in condizioni di efficienza e appropriatezza e a costi standard, possono svolgere anche singolarmente le funzioni fondamentali. »;

12) il comma 31 è soppresso;

13) il comma 32 è sostituito con il seguente:

« 32244 sono apportate le seguenti modificazioni: . All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.

a) al comma 27 sono aggiunte le parole: «purché, previa valutazione *ex ante* e parere favorevole dell'organo di revisione con apposito atto, l'organo competente dimostri:

a) l'assenza, in un'ottica dinamica, di perdite per la società;

b) l'assenza di aggravii di spesa per l'ente;

c) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. Al fine della chiusura dei bilanci in utile, sono ammesse altresì le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, concesse a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;

d) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;

e) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio non superiore alla media di settore.

f) il raggiungimento di costi operativi medi annui che abbiano un'incidenza sul corrispettivo o sulla tariffa non superiore alla media di settore».

b) dopo il comma 27 è aggiunto il seguente:

«27- *bis*. Al fine di valutare l'opportunità di dismettere o ridurre le quote di partecipazione nelle società, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 165, verificano l'effettivo rispetto delle condizioni di cui al comma 27 entro la data di approvazione del bilancio annuale con apposito atto dell'organo competente trasmesso alla Corte dei conti»;

c) al comma 29 le parole «Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2011»;

148- *ter*. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 33- *bis* è abrogato e, conseguentemente, al comma 33-*ter*, le parole «derivanti dai commi 14-*ter* e 33-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dal comma 14-*ter*» e, alla lettera a) le parole: «di cui 10 milioni di euro per il comma 33-*bis*, lettere a) e b),» e alla lettera b), le parole «quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-*bis*, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e« sono soppresse.

148- *quater*. Agli oneri di cui ai commi 148-*bis* e 148-*ter* pari a 1.050 milioni di euro per il 2011 e a 1.750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede mediante le seguenti modificazioni di cui ai commi da 148-*quinquies* a 148-*septies*.

148- *quinquies*917, il comma 1 è sostituito dal seguente: « . All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro, 44 per cento».

148- *sexies*212, le modifiche di cui al comma 148- . In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

148- *septies*. Le disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del 282, convertito, con modificazioni, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo dalla legge 27 dicembre 2004, n. 78, convertito, con 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 122, sono ridotte di 200 modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di 44 milioni di euro per l'anno 2012 e di 44 milioni di euro per l'anno 2013.

148- *octies*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.*bis*, primo periodo, le parole

«nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

148- *novies*446, sono apportate le seguenti modifiche: . Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura dei 95 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

148- *decies*212, le modifiche di cui ai commi 148- . In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. *octies* e 148-*novies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 1240 milioni di euro per l'anno 2011, a 1275 milioni di euro per l'anno 2012 e 1220 milioni di euro per l'anno 2013.

1. 191. (vedi 1. 120.) Rubinato.

Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:

148- *bis.* All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio maggio 2010, n. 122, la lettera 2010, n. *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* i comuni per 1.000 milioni di euro per l'anno 2011, 3.000 milioni di euro per l'anno 2012 e 1. 150 milioni di euro a partire dal 2013, attraverso le misure di cui al comma 2;».

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 540 milioni di euro per l'anno 2011 e a 500 milioni a decorrere dall'anno 2012.

1. 192. (vedi 1. 51.) Cambursano, Borghesi, Di Giuseppe, Messina, Barbato.

Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:

148- *bis.* All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio maggio 2010, n. 122, le parole: «secondo criteri e modalità stabiliti in sede 2010, n. di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro dell'interno, in proporzione crescente al numero dei valori deficitari certificati rispetto ai parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2009, emanato ai sensi dell'articolo 267, per l'individuazione 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. degli enti locali strutturalmente deficitari, e altresì in proporzione ridotta per gli enti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del 244». decreto legislativo 30 giugno 1997, n.

1. 193. (ex 0. 1. 500. 197.) Rubinato.

Dopo il 148, aggiungere il seguente:

148- *bis.* All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 3 è abrogato. n.
1. 194. (ex 1. 47.) Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:

148- *bis.* All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 3 è sostituito dal seguente: n.

« 3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinati dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2011 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi».

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2011.

1. 195. (vedi 1. 96.) Marchi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:

148- *bis.* All'articolo 14, comma 11, del decreto-legge 31 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio maggio 2010, n. 122, le parole: «0,78 per cento» sono sostituite dalle 2010, n. seguenti: «2 per cento».

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 640 milioni di euro per l'anno 2011 e a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

1. 196. (vedi 1. 54.) Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:

148- *bis.* All'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 31 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio maggio 2010, n. 122, le parole: «I suddetti contributi non sono conteggiati 2010, n. tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno» sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2011 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

1. 197. (vedi 1. 60.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:

148- *bis.* All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13- n.bis, è aggiunto il seguente:

«13-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: »per gli anni 2008, 2009 e 2010« sono sostituite dalle seguenti: »per gli anni dal 2008 al 2011 e comunque sino all'attuazione del federalismo fiscale».

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 440 milioni di euro per l'anno 2011 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

1. 198. (vedi 1. 59.) Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:

148- *bis.* All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente: n.

« 18-bis. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di 350, e cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 20 centesimi».

1. 199. (ex 1. 56. parte ammissibile) Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:

148- *bis.* Ai fini dell'applicazione dall'articolo 14, comma 78, convertito, con 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 122, il comma 32 del modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. medesimo articolo è sostituito dal seguente:

« 32. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 244, i comuni con popolazione 29, della legge 24 dicembre 2007, n. inferiore a 5.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 15.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, d'intesa con la 281 del 1998, da conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. emanare entro il 31 marzo 2011 sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione».

1. 200. (ex 1. 38.) Giovanelli.

Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:

148- *bis.* Al comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche: 30 luglio 2010, n.

a) al primo periodo, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2007, n. 244», sono inserite le seguenti: «quindi con esclusione dei servizi di interesse generale»;

b) al terzo periodo, le parole: «con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti» sono soppresse e le parole: «la partecipazione di una sola società» sono sostituite dalle seguenti: «direttamente la partecipazione totalitaria di una sola società».

1. 201. (ex 1. 53.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:

148- *bis.* All'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 42, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 marzo 2010, n. n. dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:

«4- *sexies*.1. A decorrere dall'anno 2011 la regione può autorizzare gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente ad effettuare pagamenti in conto capitale nei limiti degli importi e secondo i criteri definiti in sede di Consiglio delle autonomie locali. A tal fine gli enti locali che rientrano nelle condizioni definite dal periodo precedente dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle Province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno in corso per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica».

1. 202. (ex 1. 176.) Ciccanti, Occhiuto, Galletti.

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148- *bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, 42, 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. n. il comma 4-*novies* è sostituito dal seguente:

«4- *novies* Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento di iniziative di cui all'articolo 5-*bis*, 343, convertito, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2001, n. 401, e l'esecuzione con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. delle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 443, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità dicembre 2001, n. interno, agli interventi di cui all'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, 112, convertito, con del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 133, e come tali non modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. concorrono alla determinazione dei saldi, anche se realizzati in più anni. Per le opere di cui al precedente periodo, gli enti locali possono effettuare impegni in conto capitale pluriennali in relazione al cronoprogramma dei lavori come consentito dall'articolo 17, comma 1, 196». della legge 31 dicembre 2009, n.

148- *ter*. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

148- *quater*. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

148- *quinquies*446, sono apportate le seguenti modifiche: . Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

148- *sexies*212, le modifiche di cui ai commi 148- . In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.*quater* e 148-*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

148- *septies*. All'articolo 30-*bis*2: 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. , comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.

alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

- alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».

1. 203. (ex 1. 177.) Galletti, Benamati, Raisi, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148- *bis.* All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto giugno 2008, n. 133, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: 2008, n.

«1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 22, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 10 per cento, 12,7 per cento e 12,7 per cento.

3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

3- *bis.* A decorrere dal 2011, l'obiettivo strutturato del Patto di stabilità per comuni e province è determinato dal conseguimento del pareggio del saldo finanziario in termini di competenza mista, come definito al comma 3.

4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 2, devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementato di una misura non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del 78, convertito, con modificazioni, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 122. dalla legge 30 luglio 2010, n.

4- *bis.* Il suddetto saldo finanziario è ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza, se positiva, tra il saldo determinato ai sensi del precedente comma e quello previsto dal 112 del 2008 per il 2011. Viceversa, il saldo di cui al decreto-legge n. comma 4 è incrementato di una misura pari al 50 per cento della 112 differenza tra il saldo determinato ai sensi del decreto-legge n. del 2008 per il 2011 e quello previsto dal precedente comma.

4- *ter.* In ogni caso, se il saldo obiettivo definito dal comma 4-*bis* supera il 9 per cento della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, il saldo da conseguire per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, è pari al saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementato di una misura non inferiore al 9 per cento della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008».

148- *ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 148-*bis*, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante quanto previsto dal comma 9 nonché mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 112, convertito, dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133, è aumentata di 1 con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a n. decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui si alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

b) all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 917, al comma 5- dicembre 1986, n.*bis*, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

c) 446, sono apportate le seguenti modifiche: al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

d) 212, le modifiche di cui alla lettera in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.

c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano, dicembre 1986, n. sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all'articolo 212, la modifica di cui alla presente 3 della legge 27 luglio 2000, n. lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 540 milioni di euro per l'anno 2011 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

1. 204. (vedi 1. 52.) Cambursano, Borghesi, Di Giuseppe, Messina, Barbato.

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148- *bis.* All'articolo 77-*bis* 133, dopo il comma 7- 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. del decreto legge 25 giugno 2008, n.*quinqüies* è aggiunto il seguente: «7- *quinqüies*.1. Nel saldo finanziario di cui al comma 5, entro un limite di 700 milioni di euro, non sono considerate le spese sociali per interventi e servizi».

148- *ter.* A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

148- *quater.* All'articolo 30-*bis*2: 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. , comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.

alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

1. 205. (ex 1. 174.) Ciccanti, Occhiuto, Galletti, Ria, De Poli, Delfino, Bosi, Zinzi, Tassone, Mantini, Compagnon.

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148- *bis.* All'articolo 77-*bis* 133, dopo il comma 7- del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.*quinqüies* è aggiunto il seguente: «7- *quinqüies*.1. Nel saldo finanziario di cui al comma 5, entro un limite di 700 milioni di euro, non sono considerate le spese per l'attivazione di misure o strumenti destinati a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini».

148- *ter*. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

148- *quater*. All'articolo 30-*bis*2: 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. , comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.

alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

1. 206. (ex 1. 175.) Ciccanti, Occhiuto, Galletti, Ria, Tassone, Rao, Mantini, Zinzi, De Poli, Delfino, Bosi, Compagnon.

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148- *bis*. All'articolo 77-*bis* 133, dopo il comma 7- 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. del decreto-legge 25 giugno 2008, n.*quinquies* è aggiunto il seguente:

«7- *quinquies*.1. Nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi 443, e successive previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. deliberazioni CIPE».

148- *ter*. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

148- *quater*. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 917, al comma 5- dicembre 1986, n.*bis*, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

148- *quinquies*446, sono apportate le seguenti modifiche: . Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

148- *sexies*212, le modifiche di cui ai commi 148- . In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.*ter* e 148-*quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

148- *septies*. All'articolo 30-*bis*2: 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. , comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.

alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

alla lettera le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».

1. 207. (ex 1. 171.) Ciccanti, Occhiuto, Galletti, Ria, Delfino, Bosi, Tassone, Compagnon, Zinzi.

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148- *bis*. All'articolo 77-*bis* 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il comma 7- del decreto legge 25 giugno 2008, n.*quinquies*, è aggiunto il seguente:

«7- *quinquies*.1. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto

capitale sostenute dalle province e dai comuni per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

148- *ter*. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

148- *quater*. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 917, al comma 5- dicembre 1986, n.*bis*, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

1 48-*quinquies*446, sono apportate le seguenti modifiche: . Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

148- *sexies*212, le modifiche di cui ai commi 148- . In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.*ter* e 148-*quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

148- *septies*. All'articolo 30-*bis*2: 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. , comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.

alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;

alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento».

alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;

alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».

1. 208. (ex 1. 172.) Ciccanti, Occhiuto, Galletti, Ria, Delfino, Libè, Bosi, Tassone, Mantini, Compagnon, De Poli, Zinzi, Rubinato.

Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:

148- *bis*. All'articolo 77-*bis* 133, dopo il comma 7- 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. del decreto-legge 25 giugno 2008, n.*quinquies*, è aggiunto il seguente: «7- *quinquies*.1. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per interventi relativi all'edilizia scolastica».

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 640 milioni di euro per l'anno 2011 e a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

1. 209. (vedi 1.58). Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148- *bis*. All'articolo 77-*bis* 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il comma 7- del decreto legge 25 giugno 2008, n.*quinquies*, è aggiunto il seguente:

«7- *quinquies*.1. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dai comuni relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

148- *ter*. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad

operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

148- *quater*. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 917, al comma 5- dicembre 1986, n.*bis*, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

148- *quinquies*446, sono apportate le seguenti modifiche: . Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

148- *sexies*212, le modifiche di cui ai commi 148- . In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.*ter* e 148-*quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

148- *septies*. All'articolo 30-*bis*2: 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. , comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.

alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;

alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento».

alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;

alla lettera e) le parole «8 per cento», sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».

1. 210. (ex 1. 173.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Ria, Delfino, Libè, Bosi, Tassone, Mantini, Compagnon, De Poli, Zinzi.

Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:

148- *bis*. All'articolo 77-*bis* 133, dopo il comma 7- 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. del decreto-legge 25 giugno 2008, n.*quinquies*, è aggiunto il seguente: «7- *quinquies*.1. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per gli interventi sul risparmio ed efficientamento energetico, nonché quelle sostenute con i diversi proventi e incentivi percepibili dagli enti locali tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili, con l'esclusione delle fonti energetiche assimilate alle fonti rinnovabili».

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 390 milioni di euro per l'anno 2011 e a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

1. 211. (vedi 1. 49.) Piffari, Borghesi, Cambursano, Scilipoti, Messina, Barbato.

Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:

148- *bis*. All'articolo 77-*bis*, comma 20, del 112, convertito, con modificazioni, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133, la lettera dalla legge 6 agosto 2008, n. a) è sostituita dalla seguente:

« a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità;».

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 640 milioni di euro per l'anno 2011 e a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

1. 212. (vedi 1.48). Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148- *bis*. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2011 per un importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2009 e comunque entro il limite di spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2010.

148- *ter*. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 148-*bis*, le spese di cui al medesimo comma sono effettuate previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 1.040 milioni di euro per l'anno 2011.

1. 213. (vedi 1. 98.) Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Lenzi.

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148- *bis*. Per l'anno 2011 sono escluse dal patto di stabilità interno, entro il limite massimo complessivo di 500 milioni di euro, le spese di investimento di comuni e province, realizzate con le disponibilità finanziarie dell'ente, ad esclusione di quelle derivanti da accensione di mutui o prestiti, o con meccanismi di finanza di progetto, relative a interventi di edilizia scolastica, edilizia cimiteriale, opere igieniche e acquedottistiche, sicurezza stradale.

148- *ter*. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 148-*bis*, le spese di cui al medesimo comma sono effettuate previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 540 milioni di euro per l'anno 2011.

1. 214. (vedi 1. 97.) Vannucci, Baretta, Bocci, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Ventura.

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148- *bis*. Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, i comuni e le province che, nell'esercizio precedente, abbiano rispettato il livello programmato dei saldi loro assegnato nell'abito del patto di stabilità interno, possono utilizzare parzialmente, per finalità di spesa in conto capitale, l'avanzo di amministrazione disponibile; detto utilizzo è consentito nella misura massima indicata, per ciascun esercizio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse di cui al comma 148-*ter*.

148- *ter*. Per le finalità i cui comma 148-*bis* è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 540 milioni di euro per l'anno 2011 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

1. 215. (vedi 1. 87.) Nannicini.

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148- *bis*. I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano

rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

148- *ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 148-*bis*, nel limite di spesa massimo complessivo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante quanto previsto dal comma 9.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 540 milioni di euro per l'anno 2011.

1. 216. (vedi 1. 167.) Borghesi, Cambursano, Favia.

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148- *bis.* Nel saldo finanziario di competenza mista, individuata ai sensi del comma 88, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute con risorse proprie dai comuni e dalle province colpiti dagli eventi atmosferici eccezionali del 4 ottobre 2010 e 1° e 2 novembre 2010 come individuati dalle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, impiegate per far fronte all'emergenza calamitosa e alle conseguenti opere di ripristino, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

148- *ter.* Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al comma 148-*bis*.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

1. 217. (ex 0. 1. 500. 242.) Franceschini, Ventura, Villecco Calipari, Maran, Berretta, Mariani, Fluvi, Lulli, Oliverio, Amici, Boccia, Lenzi, Quartiani, Giachetti, Rosato, Andrea Orlando, Tullo, Dal Moro, Fogliardi, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Sbrollini, Federico Testa, Martella, Murer, Rubinato, Tempestini, Viola, Bindi, Ceccuzzi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani, Scarpetti, Velo, Garofani, Melandri, Rossa, Zunino, Strizzolo, Lo Moro, Laganà Fortugno, Laratta, Cesare Marini, Minniti, Villecco Calipari.

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148- *bis.* Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute con risorse proprie dai comuni e dalle province della regione Veneto individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, impiegate per far fronte all'emergenza alluvionale e alle conseguenti opere di ripristino, nei limiti di un importo complessivo di 300 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

148- *ter.* Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al comma 148-*bis*.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

1. 218. (ex 0. 1. 500. 238.) Baretta, Dal Moro, Fogliardi, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Sbrollini, Federico Testa, Martella, Murer, Rubinato, Tempestini, Viola.

Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:

148- *bis*. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità, non sono considerati i contributi erogati dai comuni alle scuole dell'infanzia non statali, riconosciute paritarie ai sensi 62, limitatamente alle regioni in cui tali della legge 10 marzo 2000, n. scuole coprono almeno il 55 per cento dell'offerta del servizio e comunque entro il limite massimo complessivo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 240 milioni di euro.

1. 219. (ex 0. 1. 500. 253.) Rubinato.

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148- *bis*. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute con risorse proprie dai comuni e dalle province della regione Toscana individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, impiegate per far fronte all'emergenza alluvionale e alle conseguenti opere di ripristino, nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

148- *ter*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al comma 148-*bis*.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

1. 220. (ex 0. 1. 500. 236.) Mariani, Ventura, Fluvi, Lulli, Bindi, Ceccuzzi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani, Scarpetti, Velo.

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148- *bis*. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute con risorse proprie dai comuni e dalle province della regione Calabria individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione agli eventi alluvionali del novembre 2010, impiegate per far fronte all'emergenza e alle conseguenti opere di ripristino, nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

148- *ter*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al comma 148-*bis*.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

1. 221. (ex 0. 1. 500. 234.) Oliverio, Laratta, Lo Moro, Laganà Fortugno, Cesare Marini, Minniti, Villecco Calipari.

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148- *bis*. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute con risorse proprie dai comuni e dalle province della regione Liguria individuate dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri per gli eventi del 4 ottobre 2010 e del mese di novembre 2010, impiegate per far fronte all'emergenza alluvionale e alle conseguenti opere di ripristino, nei limiti di un importo

complessivo di 100 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

148- *ter.* Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al comma 148-*bis*.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

1. 222. (ex 0. 1. 500. 233.) Tullo, Garofani, Melandri, Andrea Orlando, Rossa, Zunino.

Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:

148- *bis.* Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese sostenute per la gestione dei beni immobili di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b)575. , della legge 31 maggio 1965, n.

Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2011.

1. 223. (vedi 1. 68.) Andrea Orlando, Ferranti, Causi, Samperi, Garavini, Fiano.

Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:

148- *bis.* Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute con risorse proprie dai comuni della provincia di Foggia, impiegate per far fronte all'emergenza alluvionale, verificatasi tra fine ottobre e inizi novembre 2010, e alle conseguenti opere di ripristino, nei limiti di un importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

148- *ter.* Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al comma 148-*bis*.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.

1. 224. Bordo.

Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:

148- *bis.* Per la Regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 670, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e 1972, n. dalle relative norme di attuazione in materia finanziaria.

***1. 225.** (ex 0. 1. 500. 104.) Brugger, Zeller.

Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:

148- *bis.* Per la Regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 670, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e 1972, n. dalle relative norme di attuazione in materia finanziaria.

***1. 226.** (ex 0. 1. 500. 120.) Froner, Gnechi, Bressa.

Sopprimere i commi 150, 151 e 154.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

1. 227. (ex 0. 1. 500. 1.) Strizzolo, Maran, Rosato.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 640 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 600.000;

2012: + 600.000;

2013: + 600.000.

1. 228. (vedi 1. 247.) Zazzera, Borghesi, Cambursano, Leoluca Orlando, Di Giuseppe.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 540 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella E, missione: Politiche per il lavoro, programma: Politiche attive e passive del lavoro, voce: 148 Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Decreto-legge n. 236 del 1993: del 1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. Articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (set. 27) Interventi diversi (1.3 – cap. 7206) apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 500.000;

CS: 500.000;

2012:

CP: 500.000;

CS: 500.000;

2013:

CP: 500.000;

CS: 500.000.

1. 229. (vedi 1. 306.) Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 540 milioni di euro per l'anno 2011 e 200 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, alla tabella E, missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere la seguente: Legge 1° 166, – Articolo 13, comma 1: agosto 2002, n.

Rifinanziamento:

2011:

CP: 500.000;

CS: 500.000;

2012:

CP: 200.000;

CS: 200.000.

1. 230. (vedi 1. 257.) Vannucci, Giovanelli, Verini, Sereni, Nannicini, Mattesini, Mariani, Agostini, Cavallaro, Cenni.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 520 milioni di euro per l'anno 2011, 515 milioni di euro per l'anno 2012 e 170 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12- *bis*244, sono apportate le seguenti modificazioni: . All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n.

a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»;

b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».

1. 231. (vedi 1. 346.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 440 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 400 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 400.000;

2012: + 400.000;

2013: + 400.000.

1. 232. (vedi 1. 304.) Borghesi, Cambursano, Palagiano, Mura.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 440 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione delle voci relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, dopo il comma 164 aggiungere il seguente:

164- *bis.* Al fine di realizzare l'obiettivo della convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione, così come previsto 42, per il Fondo per le dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 296, è autorizzata una spesa pari a 400 milioni di dicembre 2006, n. euro per l'anno 2011.

***1. 233.** (vedi 1. 288.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 440 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione delle voci relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, dopo il comma 164 aggiungere il seguente:

164- *bis.* Al fine di realizzare l'obiettivo della convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma,

lettere *m*) e *p*), della Costituzione, così come previsto 42, per il Fondo per le dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 296, è autorizzata una spesa pari a 400 milioni di dicembre 2006, n. euro per l'anno 2011.

***1. 234.** (vedi 1. 338.) Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Sbroellini, Pedoto, Farina Coscioni, Sarubbi, Bobba.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi voce: Ministero del lavoro e 328 del 2000: Legge quadro per la delle politiche sociali, Legge n. realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi – Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4. 5 – Cap 3671), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 360.000;

CS: + 360.000.

1. 235. (vedi 1. 341.) Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Sbroellini, Pedoto, Farina Coscioni, Sarubbi, Bobba.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 340 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013, ad eccezione di quelle relative al Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 300.000;

2012: + 300.000;

2013: + 300.000.

1. 236. Bobba.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 340 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 300.000;

2012: + 300.000;

2013: + 300.000.

1. 237. (ex 1. 343.) Bobba, Duilio, Rubinato.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 340 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella E, aggiungere la seguente missione Comunicazioni, Programma, Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, voce 289 – Ministero dello sviluppo economico, legge 27 dicembre 2002, n. Art. 1, comma 925: finanziamento per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga nel territorio nazionale (15. 8 – cap 7230), con i seguenti importi:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 300.000;

CS: 300.000;

2012:

CP: 300.000;

CS: 300.000;

2013:

CP: 300.000;

CS: 300.000.

1. 238. (vedi 1. 295.) Borghesi, Cambursano, Cimadoro, Monai.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 340 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

A RT. 1-bis. – (Edilizia scolastica). – 1. È rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro di investimenti, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, come previsto al comma 289. 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n.

1. 239. (vedi 1. 365.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2011, a 260 milioni di euro per l'anno 2012 e a 130 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 260.000;

2012: + 260.000;

2013: + 130.000.

1. 240. (vedi 1. 244.) Barbi, Tempestini, Maran, Corsini, Narducci, Pistelli, Porta, Losacco, Mecacci, Mogherini Rebesani.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2011, a 260 milioni di euro per l'anno 2012 e a 130 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 260.000;

2012: + 260.000;

2013: + 130.000.

1. 241. (vedi 1. 245.) Barbi, Tempestini, Maran, Corsini, Narducci, Pistelli, Porta, Losacco, Mecacci, Mogherini Rebesani.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 290 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità voce: 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del Legge finanziaria n. bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1 comma 272 – Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate – (Set. 4) – Interventi nelle aree sottoutilizzate (8. 3 – cap. 7809) apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 250.000;

CS: 250.000;

2012:

CP: 250.000;

CS: 250.000;

2013:

CP: 250.000;

CS: 250.000.

1. 242. (vedi 1. 277.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il seguente importo:

2011: 210.000.

1. 243. (vedi 1. 262.) Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella E, aggiungere la seguente missione: Comunicazioni Programma, Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, voce 289 – Ministero dello sviluppo economico, legge 27 dicembre 2002, n. Art. 1, comma 925: finanziamento per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga nel territorio nazionale (15. 8 – cap 7230) con i seguenti importi:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 200.000;

CS: 200.000;

2012:

CP: 300.000;
CS: 300.000;
2013:
CP: 300.000;
CS: 300.000.

1. 244. (vedi 1. 278.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 180 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Casa e assetto urbanistico programma Politiche abitative, urbane e territoriali voce 431 del 1998: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3. 1 – cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 180.000;
CS: + 180.000;

2012:
CP: + 180.000;
CS: + 180.000;

2013:
CP: + 180.000;
CS: + 180.000.

1. 245. (vedi 1. 287.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 194 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 154 milioni a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce 163 del 1985: Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1. 2 – capitoli 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 154.000;
CP: + 154.000;

2012:
CP: + 154.000;
CP: + 154.000;

2013:
CP: + 154.000;
CP: + 154.000.

1. 246. (vedi 1. 232.) Zazzera, Borghesi, Cambursano, Di Giuseppe.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 190 milioni di euro per l'anno 2011, 150 milioni di euro per l'anno 2012 e 170 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Casa e assetto urbanistico programma: Politiche abitative, urbane e territoriali voce 431 del 1998: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3. 1 – cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000;

2012:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000;

2013:

CP: + 170.000;

CS: + 170.000.

1. 247. (vedi 1. 234.) Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti, Palagiano, Mura.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 190 milioni di euro per l'anno 2011 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 150.000;

2012: + 150.000;

2013: + 150.000.

1. 248. (vedi 1. 339.) Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Sbrollini, Pedoto, Miotto, Farina Coscioni, Sarubbi.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: pari a 190 milioni di euro per l'anno 2011, e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce 163 del 1985: Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1. 2 – capitoli 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000;

2012:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000;

2013:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000.

1. 249. (vedi 1. 237.) De Biasi, Ghizzoni, Levi, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 190 milioni di euro per l'anno 2011 e a 150 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013,

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, voce 112 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto-legge n. 133 del 2008: del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, articolo 63, comma 12: fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale (2. 7 – cap. 7254) apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 150.000;

CS: 150.000;

2012:

CP: 150.000;

CS: 150.000;

2013:

CP: 150.000;

CS: 150.000.

1. 250. (vedi 1. 267.) Motta, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Viola.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 188 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 148 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, Programma Cooperazione allo sviluppo, voce 49 del 7 del 1981 e legge n. Ministero degli affari esteri, Legge n. 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1. 2 – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 148.000;

CS: + 148.000;

2012:

CP: + 148.000;

CS: + 148.000;

2013:

CP: + 148.000;

CS: + 148.000.

***1. 251.** (vedi 1. 327.) Pezzotta, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 188 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 148 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, Programma Cooperazione allo sviluppo, voce 49 del 7 del 1981 e legge n. Ministero degli affari esteri, Legge n. 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1. 2 – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 148.000;

CS: + 148.000;

2012:

CP: + 148.000;

CS: + 148.000;

2013:

CP: + 148.000;

CS: + 148.000.

***1. 252.** (vedi 1. 273.) Tempestini, Fassino, Maran, Barbi, Pistelli, Corsini, Barbi, Narducci, Mecacci, Mogherini Rebesani.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 187,8 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 147,8 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, Programma Cooperazione allo sviluppo, voce 49 del 7 del 1981 e legge n. Ministero degli affari esteri, Legge n. 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1. 2 – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 147. 800;

CS: + 147. 800;

2012:

CP: + 147. 800;

CS: + 147. 800;

2013:

CP: + 147. 800;

CS: + 147. 800.

1. 253. (vedi 1. 299.) Borghesi, Cambursano, Evangelisti, Leoluca Orlando.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 170 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Sostegno alla famiglia, voce 223 del Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto-legge n. 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – articolo 19 comma 1: fondo per le politiche della famiglia (17. 3 – cap. 2102) apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 130.000;

CS: + 130.000.

***1. 254.** (vedi 1. 271). Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 170 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Sostegno alla famiglia, voce 223 del Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto-legge n. 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – articolo 19 comma 1: fondo per le politiche della famiglia (17. 3 – cap. 2102) apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 130.000;

CS: + 130.000.

***1. 255.** (vedi 1. 279.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 170 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Sostegno alla famiglia, voce: 223 del Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto-legge n. 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – Art. 19, comma 1: fondo per le politiche della famiglia (17. 3 – cap. 2102), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 130.000;

CS: + 130.000.

1. 256. (vedi 1. 342.) Murer, Sbroliini, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Pedoto, Farina Coscioni, Sarubbi, Bobba.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 160 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 120 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 120.000;

2012: + 120.000;

2013: + 120.000.

1. 257. (vedi 1. 314.) Libè, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2011, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2012 e pari a 129 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Casa e assetto urbanistico programma Politiche abitative, urbane e territoriali voce 431 del 1998: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3. 1 – cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 110.000;

CS: + 110.000;

2012:

CP: + 110.000;

CS: + 110.000;

2013:

CP: + 129.000;

CS: + 129.000.

1. 258. (vedi 1. 326.) Libè, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 143 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali, aggiungere la voce Ministero dell'interno, legge 296 del 2006, articolo 1, comma 628: Gratuità libri di testo (cap. 7243) con i seguenti importi:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 103.000;

CS: 103.000.

1. 259. (vedi 1. 126.) Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, De Torre, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente:

alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2013: – 100.000 ;

alla tabella E, missione Incentivi alle imprese per interventi di sostegno programma

Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, voce 296 del Ministero dell'economia e delle finanze – legge finanziaria n. 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1 comma 272 – Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate – (Set. 4) – Interventi nelle aree sottoutilizzate (8. 3 – cap. 7809), *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2011:

CP: 100.000;

CS: 100.000.

2012:

CP: 100.000;

CS: 100.000.

2013:

CP: 100.000;

CS: 100.000.

1. 260. (vedi 1. 226.) Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 100.000;

2012: + 100.000;

2013: + 100.000.

***1. 261.** (vedi 1. 344.) Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 100.000;

2012: + 100.000;

2013: + 100.000.

***1. 262.** (vedi 1. 315.) Ciccanti, Libè, Mondello, Occhiuto, Dionisi.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Soccorso civile, programma Protezione civile, voce 142 del 1991, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 195 del 1991: convertito, con modificazioni, dalla legge n. Provvedimenti in favore delle popolazioni delle

province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: articolo 6, comma 1: reintegro fondo protezione civile (6. 2 – cap. 7446), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2012:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2013:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

1. 263. (vedi 1. 231.) Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, decreto 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la legislativo n. programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3. 3 – capitolo 7236) apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2012:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2013:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

1. 264. (vedi 1. 230.) Zazzera, Leoluca Orlando, Borghesi, Cambursano, Di Giuseppe.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2. 1 – cap. n. 1695) apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2012:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2013:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

1. 265. (vedi 1. 228.) Zazzera, Leoluca Orlando, Borghesi, Cambursano, Di Giuseppe.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi voce Ministero del lavoro e 328 del 2000: legge quadro per la delle politiche sociali, legge n. realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4. 5 – Cap. 3671), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2012:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2013:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

1. 266. (vedi 1. 235.) Borghesi, Cambursano, Palagiano, Mura.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Fondi da ripartire programma Fondi da assegnare voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera 440 del 1997 e Legge n. n. b) – Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (6. 1 – Fondo per il funzionamento della scuola – cap. 1270), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2012:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2013:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

1. 267. (ex 1. 229.) Zazzera, Leoluca Orlando, Borghesi, Cambursano, Di Giuseppe.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali – Ministero dell'interno, aggiungere la seguente voce: 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge n. 135: Disposizioni urgenti per favorire legge 23 maggio 1997, n. l'occupazione – Articolo 3 – Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo con i seguenti importi:

Rifinanziamento:

2011:
CP: 100.000;
CS: 100.000;
2012:
CP: 100.000;
CS: 100.000;
2013:
CP: 100.000;
CS: 100.000.

1. 268. (vedi 1. 274.) Cesario.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico aggiungere la seguente voce: 296, articolo 1, comma 841 (cap. 7445 Fondo per la competitività e lo sviluppo) Legge 27 dicembre 2006, n. con i seguenti importi:

Rifinanziamento:

2011:
CP: 100.000;
CS: 100.000;
2012:
CP: 100.000;
CS: 100.000;
2013:
CP: 100.000;
CS: 100.000.

1. 269. (vedi 1. 294.) Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, voce 296 del Ministero dell'economia e delle finanze, Legge finanziaria n. 2006: Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1 comma 272 – Credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (set. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (8. 3 – cap. 7809), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 100.000;

CS: 100.000;

2012:

CP: 100.000;

CS: 100.000;

2013:

CP: 100.000;

CS: 100.000.

1. 270. (vedi 1. 293.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Opere strategiche, edilizia statale e interventi per pubbliche calamità, voce 244 del Ministero infrastrutture e trasporti, Legge Finanziaria n. 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007), articolo 2, comma 257, Punto A: Legge obiettivo (set.27) Interventi diversi (1. 7 – cap. 7060/P) apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 100.000;

CS: 100.000;

2012:

CP: 100.000;

CS: 100.000;

2013:

CP: 100.000;

CS: 100.000.

1. 271. (vedi 1. 266.) Iannuzzi, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella E, aggiungere la missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente programma Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Legge 244, disposizioni per la formazione del bilancio 24 dicembre 2007, n. annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008, articolo 2, comma 327) con i seguenti importi:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 100.000;

CS: 100.000;

2012:

CP: 100.000;

CS: 100.000;

2013:

CP: 100.000,

CS: 100.000.

1. 272. (vedi 1. 309.) Libè, Mondello, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013

Conseguentemente, alla tabella E, missione Casa e assetto urbanistico aggiungere il programma Politiche abitative, urbane e territoriali voce 112 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto-legge n. 133 del 2008: del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, articolo 11, comma 3, lettera e), con i seguenti importi:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 100.000;

CS: 100.000;

2012:

CP: 100.000;

CS: 100.000;

2013:

CP: 100.000;

CS: 100.000.

1. 273. (vedi 1. 260.) Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2011: + 100.000.

1. 274. (vedi 1. 320). Delfino, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 135 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 95 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, decreto 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la legislativo n. programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3. 3 – cap. 7236), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 95.000;

CS: + 95.000;

2012:

CP: + 95.000;

CS: + 95.000;

2013:

CP: + 95.000;

CS: + 95.000.

1. 275. (vedi 1. 311.) Capitanio Santolini, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 135 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 95 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, decreto 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la legislativo n. programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3. 3 – cap. 7236), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 95.000;

CS: + 95.000.

2012:

CP: + 95.000;

CS: + 95.000.

2013:

CP: + 95.000;

CS: + 95.000.

1. 276. (vedi 1. 124.) Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 130 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 90.000.

1. 277. (vedi 1. 319.) Delfino, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 121 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il seguente importo:

2011: + 81.000.

1. 278. (vedi 1. 325.) Delfino, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2011 e ad 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce 245 del 1990, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. capitolo 1690 apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 80.000;

CS: + 80.000;

2012:

CP: + 80.000;

CS: + 80.000;

2013:

CP: + 80.000;

CS: + 80.000.

1. 279. (vedi 1. 123.) Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 75 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge 147 del 1992: Modifiche e integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 330, recante norme sul diritto agli studi universitari (2. 1 – cap. n. 1695) apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 75.000;

CS: + 75.000;

2012:

CP: + 75.000;

CS: + 75.000;

2013:

CP: + 75.000;

CS: + 75.000.

1. 280. (vedi 1. 312.) Capitanio Santolini, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 114 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 74 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, voce 267 del 1993: Ministero della salute, Decreto Legislativo n. Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2. 1 – cap. 3443), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 74.000;

CS: + 74.000;

2012:

CP: + 74.000;

CS: + 74.000;

2013:

CP: + 74.000;

CS: + 74.000.

1. 281. (vedi 1. 331.) Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 101 milioni di euro per l'anno 2011, 61 milioni di euro per l'anno 2012 e 68 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Giovani e sport programma Incentivazione e sostegno alla gioventù, voce 223 del 2006: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22. 2 – cap. 2106), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 61.000;

CS: + 61.000;

2012:

CP: + 61.000;

CS: + 61.000;

2013:

CP: + 68.000;

CS: + 68.000.

1. 282. (vedi 1. 329.) Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2011

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma: Presidenza del Consiglio dei ministri voce Minis230 del 1988: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza – articolo 19 Fondo nazionale per il servizio civile (21. 3 – cap. 2185)

apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 60.000;

CS: + 60.000.

1. 283. (vedi 1. 272.) Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 100 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma:* Presidenza del Consiglio dei ministri, *voce:* 230 del 1988: Nuove Ministero dell'economia e delle finanze – Legge n. norme in materia di obiezione di coscienza – Art. 19 Fondo nazionale per il servizio civile (21. 3 – cap. 2185), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 60.000;

CS: + 60.000.

1. 284. (vedi 1. 337.) Bossa, Miotto, Murer, Sbrollini, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Pedoto, Farina Coscioni, Sarubbi, Bobba.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 100 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione di quelle relative al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Giovani e sport *programma:* Incentivazioni e sostegno alla gioventù *voce:* 233 del 2006: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – Art. 19 comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22. 2 cap. 2106), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 60.000;

CS: + 60.000.

1. 285. (ex 1.269 e 1.340) Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Sbrollini, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Farina Coscioni, Sarubbi.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 97 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *con il seguente importo:*

2011: + 57.000.

1. 286. (vedi 1. 324.) Delfino, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 90 milioni di euro per l'anno 2011 e a 50 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2011: + 50.000;

2012: + 50.000;

2013: + 50.000.

1. 287. (vedi 1. 259.) Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2011: + 50.000;

2012: + 50.000;

2013: + 50.000.

1. 288. (vedi 1. 305.) Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con i seguenti importi:

2011: 50.000;

2012: 50.000;

2013: 50.000.

1. 289. (vedi 1. 302.) Di Giuseppe, Rota, Borghesi, Cambursano.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 50.000;

2012: + 50.000;

2013: + 50.000.

1. 290. (vedi 1. 317.) Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per n. studenti universitari – articolo 1, comma 1: interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2. 1 – cap. 7273) apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000;

2012:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000;

2013:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000.

1. 291. (vedi 1. 227.) Zazzera, Leoluca Orlando, Borghesi, Cambursano, Di Giuseppe.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma sostegno alla famiglia voce 223 del 2006: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17. 3 – cap. 2102), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000;

2012:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000;

2013:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000.

1. 292. (vedi 1. 233.) Cambursano, Borghesi, Palagiano, Mura.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 50 milioni a decorrere dall'anno 2012, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Fondi da ripartire programma Fondi da assegnare Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce 144 del 1999, articolo 68, comma 4, lettera 440 del 1997 e legge n. : legge n. b) Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (6. 1 – cap. 1270), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000;

2012:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000;

2013:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

1. 293. (ex 1. 241.) Coscia, Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Soccorso civile programma Protezione civile voce 244 del Ministero dell'economia e delle finanze, Legge finanziaria n. 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) – Articolo 2, comma 115: Interventi 3) di ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania (Settore n. Interventi per calamità naturali (6. 2 – cap. 7444), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 50.000;

CS: 50.000;

2012:

CP: 50.000;

CS: 50.000;

2013:

CP: 50.000;

CS: 50.000.

1. 294. (vedi 1. 357.) Mario Pepe (PD).

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente alla Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Incentivi alle imprese per interventi di sostegno, Ministero 244 del 2007: Disposizioni per dell'economia e delle finanze – Legge n. la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) articolo 2, comma 373 (8. 1 – cap. 7182) Cancellazione debito Paesi poveri apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 50.000;

CS: 50.000;

2012:

CP: 50.000;

CS: 50.000;

2013:

CP: 50.000;

CS: 50.000.

1. 295. (vedi 1. 300.) Cambursano, Borghesi, Evangelisti, Leoluca Orlando.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Opere strategiche, edilizia statale e Interventi per pubbliche calamità, voce 244 del Ministero infrastrutture e trasporti, Legge finanziaria n. 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007), articolo 2, comma 257, Punto A: Legge obiettivo (Set.27) Interventi diversi (1. 7 – cap. 7060/P) apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 50.000;

CS: 50.000;

2012:

CP: 50.000;

CS: 50.000;

2013:

CP: 50.000;

CS: 50.000.

1. 296. (vedi 1. 356.) Mario Pepe (PD).

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Legge 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – n. Articolo 1 comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1. 10 – cap. 1551), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 40.000;

CS: + 40.000;

2012:

CP: + 40.000;

CS: + 40.000;

2013:

CP: + 40.000;

CS: + 40.000.

1. 297. (vedi 1. 264.) Realacci, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 76 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 36 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del settore sistema produttivo, programma Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, voce 68 del 1997: Riforma dell'Istituto Nazionale per il commercio estero Ministero dello sviluppo economico, legge n., apportare le seguenti variazioni:
articolo 8 comma 1: lettera A: spese di funzionamento (4. 2 – cap. 2530) :

2011:

CP: + 16.000;

CS: + 16.000.

2012:

CP: + 16.000;

CS: + 16.000.

2013:

CP: + 16.000;

CS: + 16.000.

articolo 8 comma 1: lettera B: attività promozionale delle esportazioni italiane (4. 2 – cap. 2531):

2011:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2012:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2013:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

1. 298. (vedi 1. 220.) Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 75 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 35 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 35.000;

2012: + 35.000;

2013: + 35.000.

1. 299. (vedi 1. 316.) Libè, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero della giustizia, con i seguenti importi:

2011: + 30.000;

2012: + 30.000;

2013: + 30.000.

1. 300. (vedi 1. 310.) Rao, Ria, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il seguente importo:

2011: 30.000.

1. 301. (vedi 1. 322.) Delfino, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero per i beni e le attività culturali, con i seguenti importi:

2011: + 30.000;

2012: + 30.000;

2013: + 30.000.

1. 302. (vedi 1. 248.) Zazzera, Borghesi, Cambursano, Di Giuseppe.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per n. studenti universitari: articolo 1, comma 1: interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2. 1 – cap. 7273), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000;

2012:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000;

2013:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000.

1. 303. (vedi 1. 313.) Capitanio Santolini, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 66,5 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 26,5 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica. programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere la seguente: 244: Disposizioni per la formazione del Legge 24 dicembre 2007, n. bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) articolo 2, comma 292: secondo stralcio sistema ferroviario metropolitano veneto (1. 2 – cap. 7570), con i seguenti importi:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 26.500;

CS: 26.500.

2012:

CP: 26.500;

CS: 26.500.

2013:

CP: 26.500;

CS: 26.500.

1. 304. (vedi 1. 282.) Rubinato.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 64 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 24 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Tutela della salute, programma Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti ad uso umano, voce 269 del 2003, convertito, con Ministero della salute, decreto-legge n. 326 del 2003: – articolo 48, comma 9: modificazioni, dalla legge n. Agenzia italiana del farmaco (1. 4 – capp. 3458, 7230), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 24.000;

CS: + 24.000.

2012:

CP: + 24.000;

CS: + 24.000.

2013:

CP: + 24.000;

CS: + 24.000.

1. 305. (vedi 1. 330.) Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 60 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente, alla tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero della giustizia, con i seguenti importi:

2011: 20.000;

2012: 20.000;

2013: 20.000.

1. 306. (vedi 1. 360.) Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 60 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge 245 del 1990, Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e n. per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990, (2. 3. – cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2012:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2013:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

1. 307. (vedi 1. 104.) Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 60 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e 285 del 1997: Disposizioni per la delle politiche sociali, Legge n. promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza) (4. 5 – cap. 3527), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2012:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2013:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

1. 308. (vedi 1. 328.) Galletti, Capitanio Santolini, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti 60 milioni di euro per l'anno 2011 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, ad eccezione delle spese relative alla missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, aggiungere la seguente: 296: Disposizioni per la formazione del Legge 27 dicembre 2006, n. bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Articolo 1, comma 1068: fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura (1. 5 – cap. 7818),

Rifinanziamento:

2011:

CP: 20.000;

CS: 20.000.

2012:

CP: 15.000;

CS: 15.000.

2013:

CP: 15.000;

CS: 15.000.

1. 309. (vedi 1. 280.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2011, 15 milioni di euro per l'anno 2012 e 20 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Turismo, programma Sviluppo e competitività del turismo, voce 292 del 1990: ordinamento dell'Ente Nazionale Italiano per il turismo Ministero dell'economia e delle finanze, legge n., apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

2012:

CP: + 15.000;

CS: + 15.000.

2013:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

1. 310. (vedi 1. 217.) Marchioni, Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con i seguenti importi:

2011: + 10.000.

2012: + 10.000.

2013: + 10.000.

1. 311. (vedi 1. 321.) Delfino, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 10.000;

2012: + 10.000;

2013: + 10.000.

1. 312. (vedi 1. 263.) Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2012 ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce 338 del 2000, capitolo 7273 Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n., apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

2012:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

2013:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

1. 313. (vedi 1. 121.) Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente alla Tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere la seguente voce: 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio Legge n. annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): articolo 1, 11) comma 1035: Piano nazionale della sicurezza stradale (settore n. Interventi nel settore dei trasporti (2. 1. 6 – Investimenti – cap. 7334):

Rifinanziamento:

2011:

CP: 10.000;

CS: 10.000;

2012:

CP: 10.000;

CS: 10.000;

2013:

CP: 10.000;

CS: 10.000.

1. 314. (vedi 1. 298.) Borghesi, Cambursano, Monai.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la seguente missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici. programma Valorizzazione del patrimonio culturale voce 103 – Art. 1, comma 1 Ministero per i beni e le attività culturali: Legge 5 aprile 1993, n. con i seguenti importi:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 10.000;

CS: 10.000;

2012:

CP: 10.000;

CS: 10.000;

2013:

CP: 10.000;

CS: 10.000.

1. 315. (ex 1. 256.) Vannucci, Giovanelli.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il seguente importo:

2011: 10.000.

1. 316. (vedi 1. 323.) Delfino, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca. programma Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Legge 267 del 1991: attuazione Piano Nazionale della pesca marittima e n. misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante – Art. 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima (1. 2 – capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1476, 1477, 1478), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

1. 317. (vedi 1. 281.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 48 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 8 milioni a decorrere dall'anno 2012, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, voce Ministero per i beni e le attività culturali. Legge 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Articolo 1 comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, (1. 10 – Capp. 3670, 3671), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000;

2012:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000;

2013:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000.

1. 318. (vedi 1. 242.) Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 47,5 milioni di euro per l'anno 2011, 15 milioni di euro per l'anno 2012 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con i seguenti importi:

2011: 7. 500;

2012: 15.000;

2013: 7. 500.

1. 319. (vedi 1. 261.) Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 47 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 7.000;

2012: + 7.000;

2013: + 7.000.

1. 320. (ex 1. 362.) Naccarato.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 46 milioni di euro per l'anno 2011 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità voce 233 del 2006: Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto-legge n. Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17. 4 – cap. 2108) apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 6.000;

CS: + 6.000;

2012:

CP: + 6.000;

CS: + 6.000;

2013:

CP: + 6.000;

CS: + 6.000.

1. 321. (vedi 1. 270. e 1.276.) Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 45 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 5.000;

2012: + 5.000;

2013: + 5.000.

1. 322. (vedi 1. 361.) Ceccuzzi.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 45 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 5.000;

2012: + 5.000;

2013: + 5.000.

1. 323. (vedi 1. 363.) Peluffo, Misiani.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 45 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Politiche per il lavoro, programma Politiche attive e passive del lavoro voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Legge finanziaria 296 del 2006. Art. 1, comma 1163: Finanziamento dell'attività di n. formazione professionale (1. 3 – cap. 7682) apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000;

2012:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000;

2013:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

1. 324. (vedi 1. 275.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 45 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente alla tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma, Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, voce: 120 del 2010: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Legge n. Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 285, in materia di limitazioni alla guida e di sanzioni aprile 1992, n. per talune violazioni. Art. 56 comma 2: Raccolta e invio dati relativi all'incidentalità stradale (set. 27) Interventi diversi (2. 1. – cap 7339) apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 5.000;

CS: 5.000;

2012:

CP: 5.000;

CS: 5.000;

2013:

CP: 5.000;

CS: 5.000.

1. 325. (vedi 1. 296.) Cambursano, Borghesi, Monai.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 45 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente alla tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma: Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere la seguente: 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio Legge n. annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): Art. 1, comma 1036: Sicurezza stradale e informazione agli utenti (Settore 11) Interventi nel settore dei trasporti (2. 1 – Investimenti – cap. n. 7335)

Rifinanziamento:

2011:

CP: 5.000;

CS: 5.000;

2012:

CP: 5.000;

CS: 5.000;

2013:

CP: 5.000;

CS: 5.000.

1. 326. (vedi 1. 297.) Cambursano, Borghesi, Monai.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 45 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica voce 267 del 1993: Ministero della salute. Decreto legislativo n. Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità. (2. 1 – cap. 3443), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

1. 327. (vedi 1. 336.) Pedoto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco,

Grassi, Miotto, Murer, Sbrollini, Farina Coscioni, Sarubbi.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 45 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Tutela della salute, programma: Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano voce: 269 del 2003, convertito con Ministero della salute. Decreto-legge n. 326 del 2003: disposizioni urgenti per modificazioni dalla legge n. favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici – Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del Farmaco (1. 4 – cap. 3458 e 7230), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

1. 328. (vedi 1. 333.) Grassi, Lenzi, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Miotto, Murer, Sbrollini, Pedoto, Livia Turco, Argentin, Farina Coscioni, Sarubbi.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 44 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Ricerca e innovazione, programma: Ricerca per il settore della sanità pubblica voce 17 del 2001, convertito, con Ministero della salute. Decreto-legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi modificazioni, dalla legge n. sanitari regionali (articolo 2

comma 4) (2. 1 – cap. 3457) *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 4.000;

CS: + 4.000.

1. 329. (vedi 1. 335.) Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Sbroellini, Pedoto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Farina Coscioni, Sarubbi.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 44 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Tutela della salute, *programma* Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti *voce:* 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo. Art. 1 comma 2: finanziamento interventi in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo (1. 2 – cap. 5340), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 4.000;

CS: + 4.000.

1. 330. (vedi 1. 334.) Lenzi, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Miotto, Murer, Sbroellini, Pedoto, Livia Turco, Argentin, Farina Coscioni, Sarubbi.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 43 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 3 milioni a decorrere dall'anno 2012, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici *programma* Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, *voce:* 549 del 1995: Ministero per i beni e le attività culturali. Legge n. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Art. 1, comma 43: Contributi ad enti e istituti: associazioni fondazioni ed altri organismi (1. 10 – capp. 3670, 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 3.000;

CS: + 3.000;

2012:

CP: + 3.000;

CS: + 3.000;

2013:

CP: + 3.000;

CS: + 3.000.

1. 331. (vedi 1. 238.) Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 42,5 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 2,5 milioni a decorrere dall'anno 2012, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Istruzione universitaria programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca – Legge 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2. 1 n. – cap. 1709), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 2. 500;

CS: + 2. 500;

2012:

CP: + 2. 500;

CS: + 2. 500;

2013:

CP: + 2. 500;

CS: + 2. 500.

1. 332. (vedi 1. 243.) Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 42 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, voce 549 del 1995: Misure di Ministero degli affari esteri. Legge n. razionalizzazione della finanza pubblica. Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1. 10 – cap. 1163), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000;

2012:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000;

2013:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000.

1. 333. (vedi 1. 1.) Tempestini, Narducci, Porta, Barbi, Colombo, Corsini.

Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 41 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 1 milione a decorrere dall'anno 2012, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Ricerca e innovazione programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Legge 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. n. Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ad altri organismi (3. 3 – cap. 1679), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000;

2012:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000;
2013:
CP: + 1.000;
CS: + 1.000.

1. 334. (vedi 1. 239.) Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

TABELLA A

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 100.000;
2012: + 100.000;
2013: + 30.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e pari a 30 milioni di euro per l'anno 2013.

Tab. A. 1. (vedi 1. 112.) Realacci, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:

2011: + 15.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2011.

Tab. A. 2. (vedi 1. 212.) Velo, Meta, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo.

Alla Tabella A, aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero dello sviluppo economico, con i seguenti importi:

2011: 50.000;
2012: 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Tab. A. 3. (vedi 1. 352.) Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Alla tabella A, aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il seguente importo:

2011: 45.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011.

Tab. A. 4. (vedi 1. 347. e 1. 349.) Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Alla tabella A, aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con i seguenti importi:

2011: 30.000;
2012: 30.000;
2013: 30.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Tab. A. 5. (vedi 1. 350.) Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Alla tabella A, aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero per i beni e le attività culturali con i seguenti importi:

2011: 50;
2012: 50;
2013: 50.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri programma: Presidenza del Consiglio dei ministri voce: 303 del Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 59 del 1997 apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 50;
CS: - 50.
2012:
CP: - 50;
CS: - 50.
2013:
CP: - 50;
CS: - 50.

Tab. A. 6. (ex Tab. A. 5.) Froner.

TABELLA B

Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2012: - 50.000;
2013: - 50.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2012: + 50.000;
2013: + 50.000.

Tab. B. 1. (vedi 1. 86.) Causi, Siragusa.

Alla Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 300.000;
2012: + 100.000;
2013: + 30.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2011, a 100 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro per l'anno 2013.

Tab. B. 2. (vedi 1. 114.) Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Alla Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 200.000;
2012: + 100.000;
2013: + 30.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, a 100 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro per l'anno 2013.

Tab. B. 3. (vedi 1. 113.) Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Alla tabella B, aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero della giustizia con i seguenti importi:

2011: + 20.000;
2012: + 20.000;
2013: + 20.000.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri programma: Presidenza del Consiglio dei ministri voce: 303 del Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 59 del 1997 apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 20.000;
CS: - 20.000;
2012:
CP: - 20.000;
CS: - 20.000;
2013:
CP: - 20.000;
CS: - 20.000.

Tab. B. 4. (ex Tab. B. 1.) Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

TABELLA C

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2011 e a 200 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, alla Tabella E, aggiungere, in fine, la seguente missione Comunicazioni, programma, Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, voce 289: Ministero dello Sviluppo Economico, legge 27 dicembre 2002, n. 296: Fondo aree sotto utilizzate, legge 27 dicembre 2006, n. finanziamento programma banda larga - articolo 1, comma 925: Finanziamento

per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga nel territorio nazionale (15. 8 – cap 7230)
con i seguenti importi:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 500.000;

CS: 500.000.

2012:

CP: 200.000;

CS: 200.000.

Tab. C. 1. (vedi 1. 209.) Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo.

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2011, a 200 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente alla medesima Tabella, missione Casa e assetto urbanistico, programma Politiche abitative, urbane e territoriali, voce 431 del 1998: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3. 1 – cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 300.000;

CS: + 300.000.

2012:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

2013:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000.

Tab. C. 2. (vedi 1. 111.) Braga, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Alla tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella E aggiungere, in fine, la seguente missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Sviluppo sostenibile voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, legge 296 Disposizioni per la formazione del bilancio 27 dicembre 2006 n. annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 1113 (1. 3 – capitolo 7981), con i seguenti importi:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 200.000;

CS: 200.000;

2012:

CP: 200.000;

CS: 200.000;

2013:

CP: 200.000;
CS: 200.000.

Tab. C. 3. (vedi 1. 116.) Margiotta, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011, a 100 milioni di euro per l'anno 2012 e a 20 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione Soccorso civile, programma Protezione civile, voce 142 del 1991 Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 195 del 1991: convertito, con modificazioni, dalla legge n. Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: Articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo Protezione Civile (6. 2 – cap. 7446), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

2012:

CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

2013:

CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

Tab. C. 4. (vedi 1. 115.) Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma, Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, voce, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, aggiungere la seguente: 296: sviluppo dell'imprenditoria giovanile Legge 27 dicembre 2006, n. in agricoltura – articolo 1, comma 1068: fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura (1. 5 – cap. 7818), con i seguenti importi:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 20.000;
CS: 20.000;

2012:

CP: 20.000;
CS: 20.000;

2013:

CP: 20.000;
CS: 20.000.

Tab. C. 5. (vedi 1. 353.) Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio.

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente alla medesima Tabella, missione, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma, Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, legge 267, del 1991: attuazione piano nazionale della pesca marittima, n. apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

Tab. C. 6. (vedi 1. 348.) Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Alla tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri programma: Presidenza del Consiglio dei ministri voce: 303 del Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma 59 del 1997 dell'articolo 11 della legge n. apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: - 2. 200;

CS: - 2. 200.

2012:

CP: - 2. 200;

CS: - 2. 200.

2013:

CP: - 2. 200;

CS: - 2. 200.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali programma: Relazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale voce: 38 del 2001: Norme a Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia-Giulia - Art. 16, comma 2: contributo alla Regione Friuli-Venezia-Giulia apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 2. 200;

CS: + 2. 200.

2012:

CP: + 2. 200;

CS: + 2. 200.

2013:

CP: + 2. 200;

CS: + 2. 200.

Tab. C. 7. (ex Tab. C. 17.) Strizzolo.

Alla tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri programma: Presidenza del Consiglio dei ministri voce: 303 del Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma 59 del 1997 dell'articolo 11 della legge n. apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: - 800;

CS: – 800.
2012:
CP: – 800;
CS: – 800.
2013:
CP: – 800;
CS: – 800.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: L'Italia in Europa e nel mondo programma: Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale voce: 549 del 1995: misure di Ministero degli affari esteri, legge n. razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – cap. 1163) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 800;
CS: + 800.
2012:
CP: + 800;
CS: + 800.
2013:
CP: + 800;
CS: + 800.

Tab. C. 8. (ex Tab. C. 1.) Narducci, Tempestini, Porta, Barbi, Colombo, Corsini, Mecacci.

Alla tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri programma: Presidenza del Consiglio dei ministri voce: 303 del Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma 59 del 1997 dell'articolo 11 della legge n. apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: – 500;
CS: – 500.
2012:
CP: – 500;
CS: – 500.
2013:
CP: – 500;
CS: – 500.

Conseguentemente alla medesima tabella, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria voce: 144 del 1999: Misure Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali – Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno – SVIMEZ apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 500;
CS: + 500.
2012:
CP: + 500;
CS: + 500.

2013:

CP: + 500;

CS: + 500.

Tab. C. 9. (vedi Tab. C. 20.) Occhiuto, Tassone, Ciccanti.

Alla tabella C, missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca in materia ambientale voce: 112 del 2008, convertito con Ministero dell'ambiente, decreto-legge n. 133 del 2008, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria – Art. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000;

2012:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000;

2013:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Istruzione universitaria programma: Sistema universitario e formazione post-universitaria voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute n. apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: – 20.000;

CS: – 20.000;

2012:

CP: – 20.000;

CS: – 20.000;

2013:

CP: – 20.000;

CS: – 20.000.

Tab. C. 10. (ex Tab. C. 23.) Cambursano, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Alla tabella C, missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca per il settore della sanità pubblica voce: 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità Ministero della salute, decreto legislativo n. apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000;

2012:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000;

2013:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Istruzione universitaria programma: Sistema universitario e formazione post-universitaria voce: Ministero dell'istruzione, dell'università

e della ricerca, legge 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute n. *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: – 10.000;

CS: – 10.000;

2012:

CP: – 10.000;

CS: – 10.000;

2013:

CP: – 10.000;

CS: – 10.000.

Tab. C. 11. (vedi Tab. C. 21.) Cambursano, Borghesi, Palagiano, Mura.

Alla tabella C, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente programma: Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Legge 549 del 1995: – Contributi a enti, istituti, associazioni, n. fondazioni e altri organismi apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000;

2012:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000;

2013:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Istruzione universitaria programma: Sistema universitario e formazione post-universitaria voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute n. apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: – 20.000;

CS: – 20.000;

2012:

CP: – 20.000;

CS: – 20.000;

2013:

CP: – 20.000;

CS: – 20.000.

Tab. C. 12. (ex Tab. C. 24.) Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

Alla tabella C, missione: Tutela della salute programma: Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti voce: 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo. Art. 1, comma 2: finanziamento interventi in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 3.000;

CS: + 3.000;

2012:
CP: + 3.000;
CS: + 3.000;
2013:
CP: + 3.000;
CS: + 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Istruzione universitaria programma: Sistema universitario e formazione post-universitaria voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute n. apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: – 3.000;
CS: – 3.000;
2012:
CP: – 3.000;
CS: – 3.000;
2013:
CP: – 3.000;
CS: – 3.000.

Tab. C. 13. (ex Tab. C. 22.) Cambursano, Borghesi, Mura, Palagiano.

Alla tabella C, missione: Istruzione universitaria programma: Sistema universitario e formazione post-università voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute n. apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: – 10.000;
CS: – 10.000;
2012:
CP: – 10.000;
CS: – 10.000;
2013:
CP: – 10.000;
CS: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella E, missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca programma: Sviluppo, e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione voce: Politiche agricole e forestali, aggiungere la seguente legge: 296: Sviluppo dell'imprenditoria giovanile Legge 27 dicembre 2006, n. in agricoltura – Art. 1, comma 1068 – Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura (1. 5 – cap. 7818) con i seguenti importi:

Rifinanziamento:
2011:
CP: 10.000;
CS: 10.000;
2012:
CP: 10.000;
CS: 10.000;
2013:
CP: 10.000;

CS: 10.000.

Tab. C. 14. (ex Tab. C. 25.) Di Giuseppe, Rota, Borghesi, Cambursano.

TABELLA E

Alla tabella E, missione: Soccorso civile, programma: Protezione civile, voce 39 del 2009: Interventi urgenti in Economia e finanze, decreto-legge n. favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo – Art. 14, comma 5 – Ricostruzione Abruzzo, interventi per calamità naturali (6. 2 – cap. 7462) apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 20.000;

CS: 20.000.

2012:

CP: 200.000;

CS: 200.000.

2013:

CP: 250.000;

CS: 250.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate voce: 289 del 2002 – articolo 61, Sviluppo economico, Legge finanziaria n. comma 1 – Interventi nelle aree sottoutilizzate (2. 1 – cap. 8425), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2011:

CP: 20.000;

CS: 20.000.

2012:

CP: 200.000;

CS: 200.000.

2013:

CP: 250.000;

CS: 250.000.

Tab. E. 1. (ex Tab. E. 9.) Di Stanislao, Cambursano, Borghesi.

Alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità programma: Sviluppo e sicurezza della mobilità locale voce: 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge n. 133 del 2008, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, legge n. la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria – Art. 63, comma 12: Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale (Set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2. 7 – cap. 7254) apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 12.000;

CS: 3.700;

2012:

CP: 423.000;

CS: 140.000;
2013:
CP: 100.000;
CS: 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella:

missione: Diritto alla mobilità *programma:* Sostegno allo sviluppo del trasporto *voce:* 191 del 2009: Disposizioni per Economia e finanze, legge finanziaria n. la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010) – Art. 2, comma 204: Anas partecipazione società stretto di Messina (Set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9. 1 – cap. 7372) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2012:
CP: 423.000;
CS: 140.000;

missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale *programma:* Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate *voce:* 289 del 2002: Disposizioni per Sviluppo economico, legge finanziaria n. la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003) – Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi delle medesime aree (Set. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2. 1. – cap. 8425) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2013:
CP: 100.000;
CS: 100.000;

missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio *programma:* Analisi monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio *voce:* 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010) – Art. 2, comma 197: Adeguamento dei sistemi informativi per il cedolino unico (Set. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7460/P) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2011 :
CP: 400;
CS: 150;

missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma:* Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, *voce:* 191 del 2009: Disposizioni per Economia e finanze, legge finanziaria n. la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010) – Art. 2, comma 197: Adeguamento dei sistemi informativi per il cedolino unico (Set. 27) Interventi diversi – 24.4 cap. 7020) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2011:
CP: 11.600;
CS: 3.550.

Tab. E. 2. (ex Tab. E. 7.) Cambursano, Borghesi, Monai.

Alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità *programma:* Sviluppo e sicurezza della mobilità locale *voce:* 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge n. 133 del 2008,

disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, legge n. la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria – Art. 63, comma 12: Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale (Set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2. 7 – cap. 7254) *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2011:

CP: 10.000;

CS: 3.000.

2012:

CP: 20.000;

CS: 10.000.

2013:

CP: 100.000;

CS: 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella:

missione: Infrastrutture pubbliche e logistica *programma:* Opere pubbliche e infrastrutture
voce: Economia e finanze, legge 191 del 2009: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) – articolo 2, comma 250: Fondo da ripartire per il rifinanziamento di interventi urgenti e indifferibili (interventi vari) (Settore n.17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (10. 1 – cap. 7464/P) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2011:

CP: 10.000;

CS: 3.000.

2012:

CP: 20.000;

CS: 10.000;

missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale *programma:* Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate *voce:* 289 del 2002: Disposizioni per Sviluppo economico, legge finanziaria n. la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003) – Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Set. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2. 1 – cap. 8425) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2013:

CP: 100.000;

CS: 100.000.

Tab. E. 3. (vedi Tab. E. 8.) Borghesi, Cambursano, Monai.